

455.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Investimenti di riserve valutarie della Banca d'Italia da parte dell'Ufficio italiano cambi)	6
Missioni valevoli nella seduta del 15 dicembre 1998	3		
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	Progetti di legge S. 932 (approvato dal Senato) nn. 4754-1366-1545-1906-2414-2502-2505-2626-2755-3047-3059-3124-3277-3450-4082-4983	10
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	4	(Sezione 1 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	10, 11
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 2 – Articolo 4 ed emendamenti) ..	13, 14
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 3 – Articolo 5 ed emendamenti) ..	18, 19
Autorità per l'energia elettrica e il gas (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 4 – Articolo 6 ed emendamenti) ..	21, 23
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	5	(Sezione 5 – Articolo 7, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	24, 25
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 6 – Articolo 8, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	30, 31
Interpellanze ed interrogazioni	6	(Sezione 7 – Articolo 9 ed articolo aggiuntivo)	34
(Sezione 1 – Esercizio della funzione creditizia da parte delle banche in Calabria) ..	6	(Sezione 8 – Articolo 10, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	35

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 9 — Articolo 11, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	36, 38	(Sezione 4 — Articolo 4 ed emendamento) .	60
(Sezione 10 — Articolo 2, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	52, 53	(Sezione 5 — Articolo 5)	60
(Sezione 11 — Ordini del giorno)	54	Disegno di legge S. 130-160-445-1697-2545 <i>(approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato)</i>	
Disegno di legge S. 2969 <i>(approvato dal Senato)</i> n. 4881	59	n. 4626-B	61
(Sezione 1 — Articolo 1)	59	(Sezione 1 — Articolo 3 ed emendamenti) ..	61, 68
(Sezione 2 — Articolo 2)	59	(Sezione 2 — Articolo 8 ed emendamento) .	69
(Sezione 3 — Articolo 3)	59	(Sezione 3 — Ordini del giorno)	69

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 15 dicembre 1998.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Corleone, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fassino, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Pennacchi, Ranieri, Sinisi, Turco, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Pennacchi, Ranieri, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annuncio di proposte di legge

In data 14 dicembre 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa del deputato:

PISAPIA: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (5508);

PISAPIA: « Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale » (5509).

Saranno stampate e distribuite.

**Annuncio di una proposta di
legge costituzionale.**

In data 14 dicembre 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente propo-

sta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

SAVELLI: « Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri e in materia di fiducia al Governo da parte delle Camere » (5510).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione al Senato.

In data 14 dicembre 1998 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2935. — « Interventi nel settore dei trasporti » (*approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (5507).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

COMINO ed altri: « Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati » (5412);

ARMAROLI ed altri: « Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre

1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato » (5480) *Parere della III Commissione;*

V Commissione (Bilancio):

« Disposizioni in materia di compartecipazione regionale al gettito di tributi erariali » (5267-*quater*) *Parere delle Commissioni I, VI, VIII, IX e XII;*

IX Commissione (Trasporti):

SCALTRITTI: « Modalità per la tenuta dei medicinali a bordo delle navi da pesca » (5408) *Parere delle Commissioni I, XII e XIII;*

SCALTRITTI: « Disposizione in materia di rideterminazione dei canoni radiotelevisivi e di collaudo delle stazioni radiotelefoniche VHF per le imbarcazioni da pesca » (5409) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VII;*

S. 2935. — « Interventi nel settore dei trasporti » (*approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (5507) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV;*

X Commissione (Attività produttive):

VOLONTÈ: « Proroga del termine di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti negli edifici adibiti ad uso civile » (5441) *Parere della I Commissione;*

XI Commissione (Lavoro):

GASTALDI: « Disciplina del lavoro salutare in agricoltura » (5369) *Parere delle*

Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, in materia di sanzioni), V e XIII.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 11 dicembre 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della cassa ufficiali e fondo di previdenza sottufficiali dell'esercito — cassa ufficiali e sottufficiali della marina militare per gli esercizi 1996-1997.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 164).

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 11 dicembre 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente autonomo « La Triennale di Milano » per l'esercizio 1997.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 163).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia nazionale e del lavoro (CNEL), con lettera in data 30 novembre 1998 e pervenuta alla Presidenza della Camera in data 10 dicembre 1998, ha trasmesso il testo di valutazioni ed indicazioni su « Politiche attive per il lavoro nel nuovo scenario di federalismo ammi-

nistrativo » approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 18 novembre 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 9 dicembre 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea FRATTINI n. 9/4354/57, concernente il riordino dei ruoli non direttivi delle istituzioni del comparto sicurezza, accolto come raccomandazione dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 10 dicembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, lettera *d*), della legge 6 novembre 1989, n. 368, la relazione finale sull'attività svolta dal consiglio generale degli italiani all'estero (C.G.I.E.) per gli anni dal 1991 al 1998 (doc. CXLIX, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 11

dicembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 12, lettera *a*), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le osservazioni dell'Autorità in merito all'articolo 8, commi 13 e 14 del disegno di legge A.S. n. 3662 recante « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo ».

Le suddette osservazioni sono deferite alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 dicembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 48, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente agevolazioni in materia di diritti d'autore nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati soggetti.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 gennaio 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Esercizio della funzione creditizia da parte delle banche in Calabria)**A) Interpellanza**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

singolare appare il caso della Società industrie acque gassate di Marra P. e C., s.a.s., corrente in Reggio Calabria, in rapporto con il Credito Italiano, filiale di Reggio Calabria. Titolare di conto corrente con scopertura autorizzata di 75 milioni, nell'aprile 1991 tale società è stata indotta dai rappresentanti locali del Credito Italiano a portare la propria linea di credito a 525 milioni, versati in un libretto vincolato di 350 milioni, costituenti un prestito di pari importo, realizzato attraverso un prelievo fittizio dal conto corrente della Marra s.a.s., già fuori dai limiti dell'affidamento preesistente, con le immaginabili conseguenze sugli interessi passivi del conto corrente, a carico della Marra s.a.s., e sulla condizione finanziaria della stessa Marra s.a.s. che si vedeva costretta a convenire la Credit in giudizio avanti al tribunale di Reggio Calabria (citazione del 20 aprile 1993) per ottenere l'accertamento giudiziale dei fatti, la definizione delle somme effettivamente dovute, il risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, esponendo, nel contempo, i fatti al Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria (denuncia del 25 marzo 1998), ma non riuscendo ad evitare, da parte dei creditori, una istanza di fallimento nei confronti della Società industria gassata di Marra P. e C., s.a.s., in

esame da parte del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria per il prossimo 28 aprile 1998 —:

quali siano gli intendimenti del Governo in ordine all'esercizio della funzione creditizia da parte del sistema bancario e, in particolare in Calabria, nei confronti degli operatori economici medio-piccoli, con riferimento ai sistemi relativi all'acquisizione di « garanzie » che, con la loro durissima specificità, tradiscono l'alta funzione creditizia dell'appoggio finanziario all'imprenditore per divenire strumento intollerabile di « dominio » dell'impresa, con conseguenze drammatiche per l'impresa stessa e per la sua sopravvivenza.

(2-01054)

« Aloï ».

(22 aprile 1998).

(Sezione 2 - Investimenti di riserve valutarie della Banca d'Italia da parte dell'Ufficio italiano cambi)**B) Interrogazioni**

TARADASH. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa (*Il Sole 24 Ore* del 1° ottobre 1998, pagina 33) risulta che l'Ufficio italiano cambi abbia investito 250 milioni di dollari di riserve valutarie della Banca d'Italia nel *Long term capital management* (LtcM), l'*hedge fund* americano la cui sopravvivenza, per ora garantita da un tempestivo piano di salvataggio della Fed quantificato in circa 3,6 miliardi di dollari, è stata messa a rischio, con un'esposizione

stimata in 100 miliardi di dollari, dal deterioramento dei mercati finanziari mondiali che ha determinato una svalutazione delle attività del fondo di quasi il 50 per cento;

l'Ufficio italiano cambi, al quale da oggi la Banca d'Italia subentra come responsabile diretta della gestione delle riserve valutarie, ha confermato la propria esposizione nel capitale del *Ltcm* con l'acquisizione nel 1994 di una partecipazione da 100 milioni di dollari nel *Long term capital portfolio*, una *limited partnership* costituita nelle Cayman Island e con un prestito di 150 milioni di dollari a medio termine accordato circa due anni fa;

il *Ltcm* ha una significativa posizione sul mercato obbligazionario italiano e in particolare sui certificati di credito del Tesoro interessati da operazioni di *swap*;

da alcuni anni, uno dei consulenti del *Ltcm* e suo rappresentante per l'Italia, è il professor Giovannini che, fino al 1994 ha ricoperto l'incarico di direttore del debito estero del Tesoro e dal 1996 è membro del consiglio di amministrazione dell'Enel —

quale sia la dimensione esatta delle perdite subite dall'Uic nel dissesto del *Ltcm*;

se altri enti pubblici o società a partecipazione statale siano coinvolti in investimenti di capitale nel *Ltcm*;

se al momento della nomina del professor Giovannini nel consiglio di amministrazione dell'Enel, questi fosse al corrente della sua attività nell'ambito del *Ltcm*;

se risulti che il ministero del tesoro sia coinvolto in operazioni aventi contropartite di mercato in *swap* di interesse bot contro tasso fisso;

se, alla luce di questa e di altre vicende, non ritenga necessaria la liquidazione dell'Uic. (3-02934)

(2 ottobre 1998).

FIORI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante in data 13 febbraio 1997 presentò una interpellanza al Governo per denunciare i pericoli che sarebbero scaturiti dalla crisi dei « titoli derivati »;

ciò nonostante nessuna iniziativa è stata assunta per impedire che il crac di fondi speculativi potesse coinvolgere enti, banche e risparmiatori italiani;

è di questi giorni la notizia che l'Uic ha investito pesantemente proprie riserve valutarie facendosi coinvolgere nel crac del *Ltcm* per circa 100 milioni di dollari —

se non ritenga di dover verificare quali siano (e per quale importo) gli enti e le banche che hanno investito in « titoli derivati » e in « fondi speculativi » anche al fine di un accertamento da parte della Corte dei Conti delle evidenti responsabilità personali per colpa grave. (3-02938) (5 ottobre 1998).

PAISSAN e SCALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

l'Ufficio italiano cambi risulta essere coinvolto, come uno dei sottoscrittori coperti per centinaia di milioni di dollari, nel quasi fallimento del Long Term Capital Management (*Ltcm*), un *hedge fund* americano, fondo coperto, oltre che speculativo al limite del rischio;

questa operazione speculativa su risorse appartenenti alle riserve nazionali nasceva nel 1994, proprio mentre il governatore di Bankitalia, membro del consiglio di amministrazione dell'Uic, tuonava contro i titoli altamente speculativi come gli stessi *hedge fund*. Tant'è che il 18 agosto 1994 il governatore di Bankitalia impose un giro di vite sui titoli derivati e impose nuove

regole per i fondi sui prodotti finanziari sofisticati mettendo sotto accusa la soluzione, adottata all'epoca dai gestori, di classificare come obbligazioni i titoli più speculativi;

nel mirino di via Nazionale c'era l'abuso di prodotti derivati, nascosti sotto la struttura delle obbligazioni indicizzate e contabilizzati dai gestori dei fondi come normali obbligazioni;

da allora la Banca d'Italia impose ai fondi di contabilizzare queste obbligazioni nell'ambito dei titoli derivati, prodotti speculativi o di copertura dei rischi per i quali esistono ben precisi limiti di investimento. I fondi da allora possono comprare strumenti finanziari operanti sui derivati solo in due casi: o per coprire i rischi di cambio e quelli legati ai valori mobiliari in cui hanno investito, oppure entro il tetto massimo del 10 per cento del patrimonio. Regole giuste, tese a limitare al massimo i rischi per i fondi e per i sottoscrittori, ma che, evidentemente, non valevano per l'Uic; sarebbe come chiedere agli altri cittadini, alle imprese, alle banche di comportarsi correttamente, di credere che la recessione sia causata anche dall'attività degli speculatori, di schierarsi con la finanza per bene, mentre poi si concludono operazioni al limite del lecito: si predica bene e si razzola male;

recentemente è entrato in vigore il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, sul riordino dell'Ufficio italiano cambi, che stabilisce tra le funzioni dell'Ufficio « in regime di convenzione con la Banca d'Italia » e « quale ente strumentale della Banca stessa », « compiti attuativi nella gestione delle riserve ufficiali in valuta estera ». Si tratta di un atto dovuto dell'Italia in vista del Sistema europeo delle banche centrali, della Bce e dell'euro: questo provvedimento taglia infatti definitivamente il cordone ombelicale tra Uic e ministeri del tesoro e del commercio con l'estero —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le loro valutazioni;

se non ritengano di dover aprire immediatamente un'indagine atta a chiarire la vicenda e far luce su eventuali responsabilità;

se esistano o siano a conoscenza di altre operazioni del genere e quali altri rischi corriamo;

se l'operazione Ltcm sia stata discussa in seno al consiglio di amministrazione dell'Uic;

se ritengano adeguati gli attuali sistemi di sicurezza utilizzati nella gestione delle risorse pubbliche. (3-02952)

(8 ottobre 1998).

GRAMAZIO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

come riportato dalla stampa specializzata di ottobre, l'Ufficio italiano dei cambi ha effettuato investimenti con fondi facenti parte delle riserve in valuta della Banca d'Italia;

l'investimento iniziale è stato nel 1994 di 100 milioni di dollari americani;

nella *partnership* rivedibile ogni tre anni delle Isole Cayman, Long Term Capital Portfolio, un fondo gestito dal L.t.c.m. si aggiunsero circa due anni dopo altri 150 milioni di dollari americani, sotto forma di prestito a medio termine;

il presidente della Federal Reserve durante un'audizione al Senato Usa ha richiesto un immediato intervento in conto capitale di circa 3,6 milioni di dollari americani;

in tal modo si sarebbero evitate gravi ripercussioni sui mercati mondiali tali da poter ipotizzare la chiusura per alcuni giorni dei mercati obbligazionari e dei titoli di Stato;

a tale fine è stato organizzato un *trust*, composto da quattordici banche internazionali, che governerà il fondo con esclusione del rappresentante italiano;

come primo atto è stato congelato ogni rendimento per i prossimi tre anni al fine di tentare un risanamento delle posizioni;

con tale iniziativa si rischia oggi una perdita di 250 miliardi di dollari Usa, a causa di un'operazione che fin dall'inizio presentava un alto rischio ma ancor più ci si chiede come esponenti ad alto livello della finanza e del mondo bancario italiano abbiano potuto autorizzare investimenti così massicci con organizzazioni che hanno la propria sede in paradisi fiscali internazionali;

nel consiglio d'amministrazione dell'Ufficio italiano cambi nel 1994 sedevano, fra gli altri, Dini, Ciampi, Fazio, quest'ultimo rimasto a presiedere il consiglio d'amministrazione dell'Uci nella qualità di governatore della Banca d'Italia —:

se sia a conoscenza dei motivi che hanno spinto nel 1994 il consiglio d'am-

ministrazione dell'Ufficio italiano cambi dell'epoca ad avallare la sottoscrizione di quote che, per i rendimenti offerti e per la sede operativa, non potevano non far supporre il pericolo di un investimento ad alto rischio;

come sia possibile che il dottor Pierantonio Ciampicali, direttore dell'Ufficio italiano cambi, abbia dichiarato nell'ottobre 1998 che al momento dell'investimento in Ltcn non sapeva che si trattava di un *hedge fund* « ma di un fondo di investimento a lungo termine », ovvero di un fondo prettamente speculativo capace di sviluppare una leva finanziaria sino a 40-50 volte il capitale in gestione, innalzando fortemente il livello dei rischi e profitti. (3-03153)

(11 dicembre 1998).

(ex 4-20527 del 4 novembre 1998).

**PROGETTI DI LEGGE: S. 932. — DISPOSIZIONI URGENTI IN
MATERIA DI PERSONALE SCOLASTICO (APPROVATO DAL
SENATO) (4754-1366-1545-1906-2414-2502-2505-2626-2755
3047-3059-3124-3277-3450-4082-4983)**

(A.C. 4754 — sezione 1)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Personale docente, assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori delle Accademie e dei Conservatori).

1. All'articolo 270 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti. »;

b) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: « I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione è subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre e di posti. »;

c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Le graduatorie restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente. »;

d) il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche ».

2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonchè nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;

c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.

3. Alla sessione di cui al comma 2, lettera b), sono ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle Accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei Conservatori di musica o negli Istituti musicali pareggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.

4. All'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti si provvede secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole, rispettivamente : per il 50 per cento e e per il restante 50 per cento con le seguenti: per il 30 per cento e e per il restante 70 per cento.

3. 3. Cangemi, Giordano, Lenti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: graduatorie nazionali permanenti con le seguenti: graduatorie permanenti regionali o provinciali.

Conseguentemente al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: graduatorie nazionali permanenti con le seguenti: graduatorie permanenti regionali o provinciali.

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: graduatorie nazionali permanenti con le seguenti: graduatorie permanenti regionali o provinciali.

3. 4. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando il disposto dell'articolo 12, comma 3, legge n. 417 del 1989.

*3. 5. Prestigiaco, Aprea, Gazzara.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando il disposto dell'articolo 12, comma 3, legge n. 417 del 1989.

*3. 6. Acierno, Manzione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La disposizione di cui all'articolo 270 del testo unico, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, annulla gli effetti della restituzione dei posti previsti all'articolo 12 della legge 417 del 1989.

3. 16. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione, nell'ordine:

a) i docenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) superamento di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto;

2) almeno 360 giorni di servizio effettivo sulla stessa cattedra o posto di cui al numero 1), nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1997/98, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994/95, 1995/96, 1996/97 e 1997/98.

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, nell'ordine di graduatoria;

c) i docenti inclusi nelle preesistenti graduatorie relative ai concorsi per soli titoli;

d) i docenti con un servizio effettivo almeno pari a quello previsto dalla lettera a), n. 2) che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.

3. 25. Acierno, Manzione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione, secondo il seguente ordine:

a) I docenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) superamento di un precedente concorso per titolo ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto;

2) almeno 360 giorni di servizio effettivo sulla stessa cattedra o posti di cui al numero 1), nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli

ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, nell'ordine di graduatoria;

c) i docenti inclusi nelle preesistenti graduatorie relative ai concorsi per soli titoli, che superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere ».

3. 26. Prestigiacomio, Aprea, Gazzara.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: della preparazione culturale e.

3. 31. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Alla sessione di cui al comma 2, lettera b), sono ammessi i docenti che a prescindere dal servizio prestato abbiano conseguito un punteggio non inferiore a trentadue punti nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali ai fini delle graduatorie nazionali per supplenze, nonché nelle graduatorie d'istituto.

3. 43. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: 1989-1990 fino alla fine del periodo con le seguenti 1988-1989 e l'anno scolastico 1997-1998

3. 33. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole da: l'anno scolastico 1997-1998 sino alla fine del periodo, con le seguenti: la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995.

3. 44. La Commissione.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: negli anni scolastici aggiungere le seguenti: 1993-1994.

3. 32. Attili.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'ammissione i servizi prestati come docenti ed assistenti nell'ambito delle accademie di belle arti sono cumulabili, purché relativi ad una stessa disciplina.

3. 40. Stelluti.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il servizio prestato come docente e assistente è cumulabile purché relativo ad una stessa disciplina.

3. 41. Ruzzante, Bracco, Capitelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alla sessione di cui al comma 2 lettera b) sono ammessi altresì i docenti che, a prescindere dal servizio prestato, abbiano conseguito nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali ai fini delle graduatorie nazionali per supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore a trentadue punti.

3. 42. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloï, Ozza.

(A.C. 4754 — sezione 2)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Supplenze).

1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono

prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.

4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snelli-

mento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.

9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.

10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto « Scuola », pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.

12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori.

13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le

norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Supplenze).

1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.

4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano prioritariamente le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge e compilate nella prima integrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1. In caso di esaurimento delle predette graduatorie permanenti, si utilizzano le graduatorie di cui all'articolo 522 del testo unico, che restano in vigore fino al loro esaurimento.

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.

9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.

10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto " Scuola ", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.

12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori.

13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.

(Testo alternativo del relatore di minoranza)

Al comma 1, dopo le parole: "utilizzazione del personale in soprannumero aggiungere le seguenti: in possesso della specifica abilitazione.

4. 2. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero in possesso della relativa abilitazione, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

4. 5. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico il Provveditore agli studi conferisce supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, in base alla graduatoria permanente di cui al comma 8 e alla graduatoria provinciale dei non abilitati di cui all'articolo 522 del testo unico, come modificato dal comma 14 del presente articolo. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

4. 45. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano prioritariamente le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo

unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge e le graduatorie provinciali di cui all'articolo 522 del testo unico modificati dal comma 14 del presente articolo.

4. 46. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 6 sostituire le parole da: le graduatorie sino alla fine del comma con le seguenti: prioritariamente le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6, articolo 1 e compilate nella prima integrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge, in caso di esaurimento delle suddette si utilizzano le graduatorie di cui all'articolo 522 del testo unico vigente fino ad esaurimento delle medesime.

***4. 10.** Gazzara, Prestigiacomo, Aprea.

Al comma 6 sostituire le parole da: le graduatorie sino alla fine del comma con le seguenti: prioritariamente le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6, articolo 1 e compilate nella prima integrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge, in caso di esaurimento delle suddette si utilizzano le graduatorie di cui all'articolo 522 del testo unico vigente fino ad esaurimento delle medesime.

***4. 44.** Mazzocchin, Ruzzante.

Al comma 6 sostituire le parole da: le graduatorie sino alla fine del comma con le seguenti: prioritariamente le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6, articolo 1 e compilate nella prima integrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge, in caso di esaurimento delle suddette si utilizzano le graduatorie di cui all'articolo 522 del testo unico vigente fino ad esaurimento delle medesime.

***4. 50.** Cangemi, Lenti, Giordano.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le graduatorie provinciali dei non abilitati di cui all'articolo 522 del testo unico, come modificato dal comma 14 del presente articolo.

4. 12. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Apposite graduatorie sono compilate per le sole materie di insegnamento per le quali risultino esaurite le graduatorie permanenti.

4. 13. Lucidi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le graduatorie permanenti risultino esaurite si fa ricorso alle graduatorie di cui al successivo comma 7.

4. 14. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Avranno diritto all'inclusione delle predette graduatorie, relative al conferimento delle supplenze, rispettivamente nella scuola primaria e nella scuola secondaria, coloro che avranno conseguito la laurea in Scienze della formazione primaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 471 del 31 luglio 1996 o il diploma di specializzazione per formazione degli insegnanti della scuola secondaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 31 luglio 1996.

4. 53. Lucidi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o d'istituto compilate sulla base di quelle di cui al comma 6.

***4. 17.** Prestigiacomo, Aprea, Gazzara.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o d'istituto compilate sulla base di quelle di cui al comma 6.

***4. 42.** Mazzocchin, Ruzzante.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o d'istituto compilate sulla base di quelle di cui al comma 6.

***4. 51.** Cangemi, Lenti, Giordano.

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e nel rispetto del punteggio acquisito nelle ultime graduatorie valide per le supplenze.

4. 21. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Al comma 8, sostituire le parole: Per gli istituti di istruzione *con le seguenti:* Per le scuole e gli istituti di istruzione.

4. 25. Cangemi, Giordano, Lenti.

Al comma 9, sostituire le parole da: l'accesso all'insegnamento *fino a:* di merito *con le seguenti:* l'inserimento nella graduatoria permanente di cui al comma 4 dell'articolo 1.

4. 29. Cangemi, Giordano, Lenti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le norme di cui al presente articolo si applicano, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali.

4. 38. Napoli, Malgieri, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Aloj, Butti, Ozza.

Sostituire il comma 14 con i seguenti:

14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.

14-bis. Il comma 1 dell'articolo 522 del T.U. è così modificato: « 1. La formazione delle graduatorie provinciali dei non abilitati per il conferimento di supplenze di cui ai commi precedenti del presente articolo è curata dal provveditore agli studi secondo le modalità e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza. I titoli valutabili sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di abilitazione e di specializzazione al servizio prestato, attinenti al tipo di insegnamento per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale ».

14-ter. Il comma 2 dell'articolo 522 del T.U. è soppresso.

14-quater. Il comma 5 dell'articolo 522 del T.U. è così modificato: « 5. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del T.U., come sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 della presente legge hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee, solo per le classi di concorso per le quali sono in possesso del titolo di abilitazione ».

4. 39. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico; nelle graduatorie di cui agli articoli 520 e 521 del testo unico saranno inseriti soltanto i docenti non abilitati.

4. 47. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico. Gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524 e 525 del testo unico vengono modificati in conformità alle disposizioni della presente legge.

4. 52. Cangemi, Lenti, Giordano.

(A.C. 4754 — sezione 3)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 5.

(Insegnanti tecnico-pratici e utilizzazioni presso gli enti e le associazioni di cui all'articolo 456, comma 2, del testo unico).

1. All'articolo 5 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonchè degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati. »;

b) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le parole: « i docenti tecnico-pratici e »; al medesimo comma 4, secondo periodo, sono soppresse le parole: « i docenti tecnico-pratici o ».

2. Al comma 12 dell'articolo 326 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini delle utilizzazioni di cui all'articolo 456, comma 2, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima ».

3. All'articolo 456 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tale personale deve aver frequentato i corsi di studio di cui all'articolo 326, comma 12. »;

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando il predetto limite massimo di durata, le utilizzazioni di cui al comma 2, disposte nell'ambito di specifici progetti finalizzati all'inserimento o reinserimento nella comunità scolastica, possono avere durata triennale al fine di assicurare la continuità dell'azione educativa ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è inserito il seguente *con le seguenti:* sono inseriti i seguenti *e aggiungere inoltre, dopo il comma 1-bis, i seguenti:*

1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli insegnanti tecnico-pratici e agli assistenti di cattedra dipendenti degli enti locali.

1-quater. Agli insegnanti tecnico-pratici e agli assistenti di cattedra, dipendenti degli enti locali, si applicano, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, le normative giuridico-contrattuali del corrispondente personale dipendente del Ministero della pubblica istruzione.

1-quinquies. Il Ministro della pubblica istruzione determina le modalità di istituzione delle cattedre per i docenti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra relativamente alle materie tecnico-scientifiche e grafiche oggetto di insegnamento, anche in copresenza, nei laboratori e reparti di lavorazione delle scuole superiori, al fine di rendere obbligatorie le attività degli alunni nei laboratori tecnico-scientifici e grafici.

1-sexies. Nei corsi e classi ove è prevista la copresenza dell'insegnante tecnico-pratico unitamente al docente di cattedra, l'insegnante tecnico-pratico, dopo aver concordato con l'insegnante di cattedra, l'argomento didattico, ha piena autonomia e libertà di insegnamento.

1-septies. Gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, che prestano servizio presso la scuola pubblica, possono partecipare ai concorsi a preside se in possesso dei requisiti richiesti.

5. 1. Napoli, Malgieri, Polizzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine la seguente lettera:

c) il personale docente tecnico pratico appartenente ai ruoli con situazioni di esubero — classe 320 Laboratorio meccanico-tecnologico — è mantenuto in servizio nella provincia in cui è stato utilizzato, nell'anno scolastico 1995-1996, fino a quando, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 417 del 1974, non avrà ottenuto il passaggio di cattedra relativa all'attività svolta.

5. 9. Acierno, Angeloni, Cavanna Scirea.

Al comma 2, sostituire le parole: ai fini delle utilizzazioni di cui all'articolo 456, comma 2 *con le parole:* ai fini delle assegnazioni di cui all'articolo 105, comma 7, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 309.

e, conseguentemente, sopprimere il comma 3.

5. 15. La Commissione.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: « Al termine di ogni triennio e, comunque, alla cessazione del periodo di utilizzo presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, il responsabile dell'ufficio redige un'articolata e documentata relazione sulle attività svolte ed esprime motivato parere sui risultati dell'attività stessa ».

5. 2. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: « Il personale della scuola, utilizzato presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, assume funzioni di specifica collaborazione con il personale ispettivo-tecnico in compiti di studio, ricerca e proposte nell'interazione fra scuole ed enti operanti sul territorio, nella prospettiva della costituzione dei nuclei territoriali ».

5. 3. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: « Al personale della scuola utilizzato presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, che non percepisca il fondo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), dell'articolo 71 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola (fondo d'istituto), è corrisposto il fondo nazionale previsto dall'articolo 6 della circolare del Gabinetto del Ministero della pubblica istruzione del 24 marzo 1997, n. 213 ».

5. 4. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: « Al fine di garantire con-

tinuità all'attività avviata, salvo rinuncia da parte dell'ufficio presso cui l'assegnazione è disposta ovvero rinuncia degli interessati, le utilizzazioni sono rinnovabili senza limite temporale su richiesta motivata del predetto ufficio ».

5. 5. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

b-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Salvo revoca da parte del Ministero della pubblica istruzione e salvo rinuncia da parte dell'ufficio presso cui l'assegnazione è disposta o rinuncia degli interessati, le utilizzazioni di cui al comma 4 sono rinnovabili, senza alcun limite temporale, su richiesta motivata del predetto ufficio »;

b-ter) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. Tutte le altre utilizzazioni hanno durata annuale e sono rinnovabili, fermo restando il predetto limite di durata per le utilizzazioni di cui al comma 2 »;

b-quater) dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:

« *17-bis.* il personale comandato o utilizzato sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo è restituito ai compiti di istituto in caso di rinuncia;

17-ter. Al personale della scuola, utilizzato presso gli Uffici centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, che non percepisca il fondo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) dell'articolo 71 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola (fondo d'istituto), è corrisposto il fondo nazionale previsto dall'articolo 6 Circolare Gabinetto Ministero della pubblica istruzione del 24 marzo 1997, n. 213. ».

5. 6. Acierno, Volontè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. È consentito il passaggio dal comparto scuola a quello amministrativo, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 1995, n. 382, dei docenti utilizzati presso i provveditorati agli studi ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza ministeriale n. 94 del 1993, con salvaguardia del livello retributivo raggiunto nella scuola e della progressione di carriera.

5. 8. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

(A.C. 4754 — sezione 4)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

*(Personale amministrativo, tecnico
e ausiliario — ATA).*

1. L'articolo 551 del testo unico è sostituito dal seguente:

« ART. 551. - *(Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi).* — 1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'articolo 553.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il

passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente ».

2. All'articolo 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premessi i seguenti:

« 01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti.

02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.

03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti. »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino alla data da cui decorre la validità della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente ».

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio

dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'Accademia o il Conservatorio di assegnazione ».

3. L'articolo 553 del testo unico è sostituito dal seguente:

« ART. 553. - (*Graduatorie permanenti*). — 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 551, comma 4.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'articolo 552, comma 5-bis, sono ripartite in graduatorie provinciali ».

4. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica del personale ATA delle Accademie e dei Conservatori avvengono con le modalità di cui al comma 5-bis dell'articolo 552 del testo unico, inserito dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo.

5. Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento è a carico della Provincia di Trento.

6. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 553 del testo unico, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo all'inclusione oltre al personale che chiede il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo precedente concorso per titoli ed esami e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

7. Il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

8. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nelle graduatorie del concorso per soli titoli in due province, ferma

restando tale collocazione, indica una delle due province ai fini dell'assunzione come supplente.

9. L'articolo 557 del testo unico è sostituito dal seguente:

« ART. 557. - (*Concorsi riservati*) - 1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto « Scuola », pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, è conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneità in appositi concorsi riservati.

2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purché in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche.

3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i concorsi pubblici.

4. Il concorso riservato per la terza qualifica è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto.

5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l'inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.

6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di una ordinanza del

Ministro della pubblica istruzione, con periodicità quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 ».

10. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasformate nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 557 del testo unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.

11. I modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella I allegata all'articolo 51, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto « Scuola », sottoscritto il 4 agosto 1995 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, per l'accesso rispettivamente alla III e IV qualifica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato cinque anni di servizio anche non continuativo nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici, sono inseriti, a domanda, sulla base dell'anzianità di servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini dell'assunzione in ruolo sui posti annualmente disponibili. L'inserimento nella graduatoria per la III qualifica è comunque subordinato al superamento di una prova di idoneità all'espletamento delle funzioni dello specifico profilo, i cui contenuti e modalità sono definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Al comma 1, capoversi 1, 2 e 4, e al comma 3, capoverso 4, dopo le parole: graduatoria permanente, aggiungere le seguenti: regionale o provinciale.

Conseguentemente al comma 3, capoverso 5, ai commi 6, 7, 9, capoversi 1 e 5,

e al comma 10, dopo le parole: graduatorie permanenti aggiungere le seguenti: regionali e provinciali.

6. 1. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: validità con la seguente: efficacia.

6. 2. Garra.

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: e siano inseriti fino alla fine del comma.

6. 7. Lombardi, Voglino, Valetto Bitelli, Volpini, Delbono.

Al comma 6, lettera b), aggiungere il seguente periodo: Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

6. 21. La Commissione.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I responsabili amministrativi con i requisiti di servizio previsti dall'articolo 2, comma 4, che non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per titoli ed esami, o per soli esami, sono inseriti nelle graduatorie permanenti, dopo gli aspiranti individuati nel successivo comma 7, lettera c), previo superamento di una apposita sessione di esami di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, da indire con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

6. 9. Lombardi, Voglino, Valetto Bitelli, Volpini, Delbono.

Al comma 10, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: e quelle che

saranno compilate a seguito delle procedure dei medesimi concorsi riservati in corso di svolgimento.

6. 20. Lombardi, Voglino, Valetto Bitelli, Volpini, Delbono.

Al comma 11 aggiungere i seguenti periodi:

« I modelli viventi in possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma sono assunti con contratto di durata annuale per un numero di ore compreso tra le dieci e le venti ore settimanali. L'ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle Accademie di Belle Arti e nei Licei Artistici è soddisfatto mediante il ricorso a contratti di prestazione d'opera. I modelli viventi che siano stati inclusi, ai sensi del presente comma, nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario hanno titolo altresì, a domanda, alla precedenza nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, dai capi d'istituto delle Accademie di Belle Arti e dei Licei Artistici, nei corrispondenti profili professionali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 275 del testo unico è soppresso. In sede nazionale verrà attivato un confronto fra amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali sulle modalità di attuazione del presente comma.

6. 22. La Commissione.

(A.C. 4754 – sezione 5)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Insegnanti di sostegno).

1. Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni,

che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado per attività di sostegno per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998, di cui almeno 180 giorni negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2. Le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relativamente all'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* in connessione con le discipline di competenza. Nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado è data la priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975. Nelle operazioni di mobilità, al predetto personale è riservato il 50 per cento dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Insegnanti di sostegno).

1. Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del

Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado per attività di sostegno per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998, di cui almeno 180 giorni negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2. Le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relativamente all'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* in connessione con le discipline di competenza. Nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado è data la priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975. Nelle operazioni di mobilità, al predetto personale è riservato il 50 per cento dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Viene istituita per ogni ordine e grado di scuola una specifica classe di concorso per la funzione docente di sostegno.

3. Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico.

(Testo alternativo del relatore di minoranza)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Insegnanti di sostegno).

1. Gli insegnanti specializzati in applicazione del decreto del Presidente della

Repubblica 31 dicembre 1975, n. 970, e successive modificazioni, sono da considerare abilitati per le attività di sostegno. A tal fine viene istituita per ogni ordine e grado di scuola specifica classe di concorso.

2. Gli insegnanti specializzati che abbiano inoltre maturato 360 giorni di attività di insegnamento nel periodo 1992-1998 potranno accedere al concorso per soli titoli sin dalla data di entrata in vigore della presente legge, in graduatoria da approntarsi a cura delle Sovrintendenze scolastiche regionali.

***7. 45.** Cangemi, Giordano, Lenti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Insegnanti di sostegno).

1. Gli insegnanti specializzati in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1975, n. 970, e successive modificazioni, sono da considerare abilitati per le attività di sostegno. A tal fine viene istituita per ogni ordine e grado di scuola specifica classe di concorso.

2. Gli insegnanti specializzati che abbiano inoltre maturato 360 giorni di attività di insegnamento nel periodo 1992-1998 potranno accedere al concorso per soli titoli sin dalla data di entrata in vigore della presente legge, in graduatoria da approntarsi a cura delle Sovrintendenze scolastiche regionali.

***7. 38.** Mazzocchin, Ruzzante.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Insegnanti di sostegno).

1. Gli insegnanti specializzati in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1975, n. 970, e successive modificazioni, sono da conside-

rare abilitati per le attività di sostegno. A tal fine viene istituito per ogni ordine e grado di scuola specifica classe di concorso.

2. Gli insegnanti specializzati che abbiano inoltre maturato 360 giorni di attività di insegnamento nel periodo 1992-1998 potranno accedere al concorso per soli titoli sin dalla data di entrata in vigore della presente legge, in graduatoria da approntarsi a cura delle sovrintendenze scolastiche regionali.

***7. 4.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Insegnanti di sostegno).

1. Gli insegnanti specializzati in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1975, n. 970, e successive modificazioni, sono da considerare abilitati per le attività di sostegno. A tal fine viene istituita per ogni ordine e grado di scuola specifica classe di concorso.

2. Gli insegnanti specializzati che abbiano inoltre maturato 360 giorni di attività di insegnamento nel quinquennio 1992-1997 potranno accedere al concorso per soli titoli sin dalla data di entrata in vigore della presente legge, in graduatoria da approntarsi a cura delle sovrintendenze scolastiche regionali.

7. 8. Gazzara, Aprea.

Al comma 1, dopo le parole: di ogni ordine e grado, aggiungere le seguenti: e nelle speciali.

7. 13. Aprea, Gazzara, Prestigiacomio.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: per attività di sostegno sino alla fine del periodo, con le seguenti: per attività di insegnamento per almeno 360 giorni, nel periodo compreso tra l'anno scolastico

1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998, di cui almeno 180 giorni di attività di sostegno negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2.

7. 12. Napoli, Malgieri, Polizzi.

Al comma 1, sostituire le parole: per attività di sostegno per almeno 360 giorni *con le seguenti:* per 360 giorni, dei quali almeno 180 prestati nel sostegno.

7. 14. Napoli, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Aloï, Butti, Oza.

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole da: l'anno scolastico 1997-1998 *sino a:* 1997-1998 *con le seguenti:* la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995.

7. 46. La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 1997-1998 *con le seguenti:* , 1997-1998 e 1998-1999.

7. 39. Misuraca.

Al comma 1, sostituire le parole da: sono ammessi *sino alla fine dell'articolo, con le seguenti parole:* sono considerati abilitati per le attività di sostegno.

2. Nelle operazioni di mobilità e immissione in ruolo, il 90 per cento dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado, è riservato a personale docente in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975.

7. 1. Aprea, Gazzara, Prestigiacomo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sono ammessi *sino alla fine del comma, con il seguente:* sono considerati

abilitati per le attività di sostegno. Nelle operazioni di mobilità e immissione in ruolo, il 70 per cento dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado, è riservato a personale docente in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975.

7. 3. Cangemi, Giordano, Lenti.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: che deve comunque precedere l'indizione del primo concorso per titoli ed esami successivo alla entrata in vigore della presente legge.

7. 16. Cangemi, Giordano, Lenti.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , quarto comma.

7. 15. Aprea.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relative all'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* o delle discipline di competenza. Nelle operazioni di nomina resta fermo il diritto di precedenza all'impiego sui posti disponibili dei docenti con specializzazione biennale in servizio a tempo indeterminato o da assumere annualmente a tempo determinato così come stabilito dalla legge quadro sull'*handicap* n. 104 del 1992.

7. 17. Lumia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli insegnanti specializzati in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1975, n. 970, e successive modificazioni, sono da considerare abilitati per le attività di sostegno. A

tal fine viene istituita per ogni ordine e grado di scuola specifica classe di concorso.

7. 9. Napoli, Malgieri, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Butti, Ozza.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è abrogato.

***7. 40.** Gardiol.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è abrogato.

***7. 37.** Aprea, Gazzara, Prestigiacomo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Viene istituita per ogni ordine e grado la specifica classe di concorso per la funzione di docente di sostegno.

7. 24. Aprea, Gazzara, Prestigiacomo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ai docenti di sostegno in possesso di titolo di specializzazione conseguito in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta l'equipollenza con il titolo conseguito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996, per la scuola secondaria e articolo 8 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 471 del 1996 per la scuola primaria.

7. 33. Napoli, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Aloï, Butti Ozza.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della ricostruzione e della progressione di carriera è valido il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestatato dai docenti in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedre per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola.

7. 26. Aprea, Gazzara, Prestigiacomo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il personale educativo non di ruolo, in servizio da almeno 360 giorni presso i convitti statali per sordi, viene inserito nella graduatoria permanente dei specializzati, previo superamento di un corso specializzante specifico, ai fini dell'immissione in ruolo.

7. 35. Napoli, Malgieri, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Aloï, Butti, Ozza.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Ai titoli di specializzazione monovalenti e polivalenti conseguiti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, viene riconosciuto il valore abilitante per le attività di sostegno.

7. 34. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Ai titoli di specializzazione monovalenti e polivalenti conseguiti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, viene riconosciuto il valore abilitante.

7. 29. Aprea, Gazzara, Prestigiacomo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. È istituita una specifica classe di concorso per gli insegnanti di sostegno. È

pertanto prevista una graduatoria specifica di detti insegnanti alla quale si accede soltanto dopo aver sostenuto il relativo concorso. Non è per altro consentito il passaggio da detta graduatoria a quella generale in mancanza di titolo specifico derivante dalla partecipazione al concorso generale per l'abilitazione dell'insegnamento. Gli insegnanti di cui al 1° periodo del 1° comma del presente articolo, sono ammessi di diritto, previa domanda alla graduatoria degli insegnanti di sostegno.

7. 31. Cangemi, Giordano, Lenti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Al titolo di specializzazione per l'insegnamento ad alunni portatori di handicap, conseguito in base al decreto del Presidente della Repubblica 970/75 e successive modificazioni ed integrazioni è riconosciuta l'equipollenza con il titolo conseguito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996 per la scuola secondaria e dell'articolo 8 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 471 del 1996 per la scuola primaria.

7. 32. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è soppresso.

7. 33. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Viene istituita per ogni ordine e grado di scuola specifica classe di concorso per la funzione docente di sostegno.

7. 35. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Gli insegnanti che abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami

o di esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto possono far valere il servizio di insegnamento della religione cattolica prestato nelle scuole statali di ordine ordine e grado, ai fini dell'inclusione nella graduatoria permanente di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge.

2. Gli insegnanti in possesso dei titoli di studio validi per l'accesso ai concorsi per titoli ed esami od esami anche ai soli fini abilitativi che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ordine ordine e grado per l'insegnamento della religione cattolica, per almeno trecentosessanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998 sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2 della presente legge.

7. 01. Acierno, Angeloni, Cavanna Scirea, Volontè.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Insegnanti liberi professionisti).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i docenti che esercitano la libera professione possono essere assunti, a domanda, con contratti individuali d'opera.

2. Il contratto a tempo indeterminato dei docenti che richiedono ed ottengono l'autorizzazione alla libera professione può essere trasformato, a domanda e previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, in contratto individuale di prestazione d'opera.

3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 508, comma 15, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. 02. Gazzara, Aprea.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Chiamata nominativa).

1. Le istituzioni scolastiche possono chiamare nominativamente docenti incaricati a tempo indeterminato o pluriennale appartenenti agli organici di altra istituzione scolastica della regione per particolari attività ed insegnamenti, non facenti parte del *curriculum* obbligatorio, definito dal regolamento di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tramite motivata deliberazione del consiglio dell'istituzione scolastica al fine di attuare progetti, programmi e attività per il tempo previsto per l'espletamento del compito stabilito nel contratto di incarico.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la chiamata nominativa può essere utilizzata per l'impiego di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

7. 03. Gazzara, Aprea.

(A.C. 4754 - sezione 6)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

(Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato).

1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.

2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei

ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti integralmente l'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza sia ai fini economici, per la ricostruzione del nuovo trattamento economico, sia ai fini giuridici, nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione.

3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo tra-

sferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 8.

(Insegnanti liberi professionisti).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i docenti che esercitano la libera professione possono essere assunti, a domanda, con contratti individuali d'opera.

2. Il contratto a tempo indeterminato dei docenti che richiedono ed ottengono l'autorizzazione alla libera professione può essere trasformato, a domanda e previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, in contratto individuale di prestazione d'opera.

3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 508, comma 15, del testo unico.

ART. 8-bis.

(Chiamata nominativa).

1. Le istituzioni scolastiche possono chiamare nominativamente docenti incaricati a tempo indeterminato o pluriennale appartenenti agli organici di altra istituzione scolastica della regione per particolari attività ed insegnamenti, non facenti parte del curriculum obbligatorio, definito

dal regolamento di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tramite motivata deliberazione del consiglio dell'istituzione scolastica, al fine di attuare progetti, programmi ed attività per il tempo previsto per l'espletamento del compito stabilito nel contratto di incarico.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la chiamata nominativa può essere utilizzata per l'impiego di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

ART. 8-ter.

(Modelli viventi).

1. È istituito il ruolo ad esaurimento dei modelli viventi presso i licei artistici e le accademie di belle arti. In tale ruolo è collocato il personale in servizio nell'anno scolastico o accademico 1997-1998, con almeno quattro anni di servizio prestati nell'ultimo sessennio.

ART. 8-quater.

(Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato).

1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.

2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti integralmente l'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza sia ai fini economici, per la ricostruzione del nuovo trattamento economico, sia ai fini giuridici.

3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.

(Testo alternativo del relatore di minoranza)

Sopprimerlo.

8. 21. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: dei comuni e delle province con le seguenti: degli enti locali.

8. 2. Napoli, Malgieri, Polizzi.

Al comma 2 alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili.

8. 27. La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al personale di ruolo di cui al comma 2, che ha svolto funzioni di responsabile amministrativo nelle istituzioni scolastiche, con anzianità di servizio di almeno due anni, può essere consentito, purché in possesso del titolo di studio richiesto, l'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi mediante concorso riservato.

8. 17. Casinelli.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra, di insegnante elementare o di insegnante di attività integrative o di attività parascolastiche o di doposcuola appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio per le istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel corrispondente ruolo degli insegnanti statali. È analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato nel ruolo di insegnante elementare statale il personale insegnante già in servizio presso i patronati scolastici trasferito,

a seguito dell'estinzione degli Enti di appartenenza, alle dipendenze dei comuni.

8. 6. Acierno, Volontè.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico - pratico o di assistente di cattedra, di insegnante elementare o di insegnante di attività integrative o di attività parascolastiche o di doposcuola appartenente al IV livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio per le istituzioni statali è trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel corrispettivo ruolo degli insegnanti statali. È analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato nel ruolo di insegnante elementare statale il personale insegnante già in servizio presso i patronati scolastici trasferito, a seguito dell'estinzione degli enti di appartenenza, alle dipendenze dei comuni. Il suddetto personale mantiene le attuali mansioni. Le somme corrispondenti agli oneri spettanti agli enti locali sono trattenute a carico dei trasferimenti statali a loro favore.

8. 25. Cangemi, Lenti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico - pratico o di assistente di cattedra, di insegnante elementare o di insegnante di attività integrative o di attività parascolastiche o di doposcuola appartenente al IV livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio per le istituzioni statali è trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel corrispettivo ruolo degli insegnanti statali. È analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato nel ruolo di insegnante elementare statale il personale insegnante già in servizio presso i patronati scolastici trasferito, a seguito dell'estinzione degli enti di appartenenza, alle dipendenze dei comuni.

8. 26. Cangemi, Lenti.

Al comma 3, dopo le parole: o di assistente di cattedra aggiungere le seguenti: o di laboratorio scolastico.

***8. 8.** Acierno, Volontè.

Al comma 3, dopo le parole: o di assistente di cattedra aggiungere le seguenti: o di laboratorio scolastico.

***8. 16.** Detomas.

Al comma 3, dopo le parole: o di assistente di cattedra aggiungere le seguenti: o di laboratorio scolastico.

***8. 19.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloï, Ozza.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al personale di cui ai commi 2 e 3 è garantita facoltà di opzione per l'ente di appartenenza da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con garanzia di mantenimento nella dotazione organica di posto di qualifica e trattamento economico pari a quello ricoperto.

8. 20. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. È altresì trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato nel ruolo degli insegnanti di sostegno il personale di ruolo degli enti locali, comunque denominato ed in servizio presso le istituzioni scolastiche statali, con funzioni di sostegno ai portatori di handicap psico-fisici e/o attività integrative e di doposcuola.

8. 22. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente

legge, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica, dispone il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 10. Napoli, Malgieri, Polizzi.

Al comma 4 dopo le parole: (UPI) aggiungere le seguenti: e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni - enti locali.

8. 23. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contingenti da trasferire sono individuati dalle amministrazioni locali interessate d'intesa con le rispettive rappresentanze sindacali.

8. 24. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. È istituita la nuova classe di concorso « Tecniche subacquee ed iberbariche ».

8. 18. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modelli viventi).

1. È istituito il ruolo ad esaurimento dei modelli viventi presso i licei artistici e le accademie di belle arti. In tale ruolo è collocato il personale in servizio nell'anno scolastico o accademico 1997-1998, con almeno quattro anni di servizio prestati nell'ultimo sessennio.

8. 04. Gazzara, Aprea.

(A.C. 4754 - sezione 7)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 9.

(Norme sul personale dell'organico provvisorio necessario per assicurare il funzionamento iniziale dei provveditorati agli studi delle province di nuova istituzione).

1. Le assegnazioni del personale sui posti dell'organico provvisorio necessario per assicurare il funzionamento iniziale dei provveditorati agli studi delle province di nuova istituzione cessano con la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato dei vincitori dei concorsi indetti per la copertura dei posti di organico negli uffici predetti, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1997. Allo stesso personale è comunque consentita l'opzione per la permanenza nella sede già assegnata con priorità rispetto all'assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi predetti. In relazione alle opzioni esercitate dal predetto personale, i vincitori dei concorsi possono essere assegnati su posti vacanti di provveditorati agli studi anche di altre regioni.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. *(Accesso alla qualifica di dirigente scolastico)* - 1. Alla qualifica di dirigente scolastico si accede mediante il superamento di un corso-concorso.

2. Al corso-concorso potranno partecipare i docenti con almeno cinque anni di servizio di ruolo e in possesso di attestati di meriti di servizio individuati con decreto

del Ministro della pubblica istruzione, previa contrattazione nazionale collettiva.

3. In prima applicazione è indetto un corso-concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente scolastico riservato ai docenti che abbiano esercitato le funzioni di incarico di presidenza, con nomina del provveditore agli studi, per almeno un anno scolastico con la qualifica di ottimo.

9. 01. Acierno, Manzione.

(A.C. 4754 - sezione 8)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 10.

*(Proroga di graduatorie
per ispettore tecnico).*

1. La proroga stabilita dall'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica anche agli idonei delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione, indetti con il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 23 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988, e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 2 del 10 gennaio 1989, approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del 1994. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. *(Proroga di graduatorie per ispettore tecnico)* - 1. La proroga stabilita

dall'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica, a tutte le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione, indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione del 6 luglio 1984 pubblicato nel supplemento ordinario n. 16 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 25 settembre 1984, e del 23 maggio 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988, e 21 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 2 del 10 gennaio 1989, comprese quelle approvate in data antecedente al limite temporale indicato nelle citate disposizioni. L'amministrazione scolastica provvede, in deroga alla precedente normativa, alla copertura di tutti i posti di ispettore tecnico comunque vacanti e disponibili fino al 31 dicembre 1999, utilizzando sino ad esaurimento le graduatorie concorsuali di cui al presente articolo.

10. 8. Aloï, Napoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. *(Proroga di graduatorie per ispettore tecnico)* - 1. La proroga stabilita dall'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica, fino al 31 dicembre 1999, anche agli idonei delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione, indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione del 6 luglio 1984 pubblicato nel supplemento ordinario n. 16 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 25 settembre 1984, e del 23 maggio 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988, e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie

speciale, n. 2 del 10 gennaio 1989, approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del 1994. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

10. 1. Lombardi, Servodio, Vogliono, Volpini, Delbono.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: indetti con: aggiungere le seguenti: decreto del Ministro della pubblica istruzione del 6 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 264 del 25 settembre 1984, e con.

***10. 2.** Acierno.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: indetti con: aggiungere le seguenti: decreto del Ministro della pubblica istruzione del 6 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 264 del 25 settembre 1984, e con.

***10. 4.** Napoli, Malgieri, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Butti, Ozza.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini dell'effettiva applicazione del disposto del presente articolo le predette graduatorie sono prorogate di un ulteriore anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. 7. Lombardi, Servodio, Voglino, Valletto Bitelli, Volpini, Delbono.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le predette graduatorie sono prorogate fino al 31 dicembre 1999.

10. 9. Aloï, Napoli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Parimenti il personale docente che abbia superato precedenti prove

orali o scritte di procedure concorsuali per posti di tipo direttivo o ispettivo e che sia stato incluso prima dell'approvazione delle predette graduatorie, in quanto in difetto del prescritto requisito temporale di accesso, è da considerarsi inserito a pieno titolo nelle relative graduatorie di merito purché il requisito mancante sia stato maturato alla data di entrata in vigore della presente legge. Le immissioni in ruolo saranno effettuate sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle già compilate e comunque successivamente a quelle previste dall'articolo 10, comma 1.

10. 6. Acierno.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis (Mobilità per eccedenza di personale) - 1. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, relative all'applicazione del limite di età dei pubblici concorsi per l'assunzione del personale nelle pubbliche amministrazioni si applicano al personale della scuola che, essendo stato escluso da concorsi pubblici per superamento del limite massimo di età previsto dall'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1997, n. 3, abbia presentato ricorso in sede giurisdizionale ed abbia ottenuto l'immissione, con o senza riserve, nei ruoli.

10. 02. Gardiol.

(A.C. 4754 - sezione 9)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Disposizioni varie e finali).

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 213, le parole: « e dai docenti dell'Accademia »

sono sostituite dalle seguenti: « dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia »;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 214, è inserito il seguente:

« 2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame. »;

c) il comma 4 dell'articolo 239 è abrogato;

d) al comma 1 dell'articolo 251 le parole: « Gli orari e i programmi di insegnamento e » sono sostituite dalle seguenti: « Gli orari di insegnamento e i programmi »;

e) il comma 8 dell'articolo 252 è sostituito dal seguente:

« 8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo. »;

f) al comma 1 dell'articolo 257, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti; ».

2. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorchè ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli purchè in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo. L'assunzione e l'assegnazione della sede avverranno sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle relative ai docenti di cui al predetto articolo 9, comma 1-bis, e da compilare se-

condo i medesimi criteri e modalità. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base alle norme vigenti.

3. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a procedere alla nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami e, laddove occorra, all'aggiornamento delle graduatorie permanenti anche qualora le graduatorie dei precedenti concorsi non siano state ancora registrate dagli organi di controllo.

4. Il personale docente che abbia superato con riserva le prove scritte e orali delle sessioni riservate di abilitazione indette ai sensi delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione nn.394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, e nn.99, 100 e 101 del 9 aprile 1990, e che sia stato escluso dalle relative graduatorie pur essendo in possesso dei requisiti riconosciuti utili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini dell'ammissione alle predette sessioni riservate, indicati nella circolare del Ministro della pubblica istruzione 2 giugno 1997, n.344, è da considerare abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di decisioni giurisdizionali di primo grado, sulla base delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive determinate ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n. 270 del 1982. Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche non si procede ad ulteriori nomine in ruolo.

6. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti professionali di Stato, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 19 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56-bis del 17

luglio 1990, sono valide per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno scolastico 1998-1999.

7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi i diritti dei vincitori dei concorsi ordinari in fase di svolgimento o già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si intendono effettuati alle predette graduatorie permanenti.

9. I docenti di educazione fisica nella scuola media e nella scuola secondaria di secondo grado nonché di educazione musicale nella scuola media, mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti dei posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in ambito provinciale prima delle operazioni di mobilità territoriale e professionale. Nel caso di ulteriore disponibilità per le assunzioni a tempo indeterminato risultanti dopo le operazioni di trasferimento e di passaggio, le assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul contingente dei posti destinato ai docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge.

10. I docenti di educazione fisica di cui al comma 9 hanno titolo all'immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali formulate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

11. In attesa dell'organica riforma degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), i comandi previsti dall'articolo 294 del testo unico, ancorchè cessati a decor-

rere dall'anno scolastico 1996-1997, possono essere ulteriormente rinnovati per l'anno scolastico 1998-1999, previa motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti.

12. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, la retribuzione individuale di anzianità, prevista dal comma 1 dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto « Ministeri », sottoscritto il 9 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997, determinata al 1° gennaio 1991 in base all'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, viene rideterminata con il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, a decorrere dal 1° gennaio 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 2.677 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Disposizioni varie e finali).

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 213, le parole: « e dai docenti dell'Accademia » sono sostituite dalle seguenti: « dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia »;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 214, è inserito il seguente: « 2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame. »;

c) il comma 4 dell'articolo 239 è abrogato;

d) al comma 1 dell'articolo 251 le parole: « Gli orari e i programmi di insegnamento e » sono sostituite dalle seguenti: « Gli orari di insegnamento e i programmi »;

e) il comma 8 dell'articolo 252 è sostituito dal seguente: « 8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo. »;

f) al comma 1 dell'articolo 257, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti; ».

2. I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno quattro anni con la qualifica di « ottimo » e i docenti che abbiano superato le prove del concorso indetto ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorché ammessi con riserva, accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati, fino alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili di dirigente scolastico, calcolati sommando il 50 per cento dei

posti messi a concorso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 28-bis del citato decreto legislativo n. 59 del 1998, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico è consentito dopo la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal citato decreto legislativo n. 59 del 1998. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì al personale docente che abbia superato precedenti prove orali e scritte di procedure concorsuali per posti di tipo direttivo o ispettivo e che sia stato incluso con riserva nelle relative graduatorie ovvero che sia stato escluso prima dell'approvazione delle predette graduatorie, in quanto in difetto del prescritto requisito temporale di accesso. Tale personale è da considerare inserito a pieno titolo nelle relative graduatorie di merito, purché il requisito mancante sia stato maturato alla data di entrata in vigore della presente legge. Le immissioni in ruolo saranno effettuate sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle già compilate e comunque successivamente a quelle previste dall'articolo 10 comma 1 resta fermo quanto disposto dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a procedere alla nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami e, laddove occorra, all'aggiornamento delle graduatorie permanenti anche qualora le graduatorie dei precedenti concorsi non siano state ancora registrate dagli organi di controllo.

4. Il personale docente che abbia superato con riserva le prove scritte e orali delle sessioni riservate di abilitazione indette ai sensi delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione nn. 394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990, e che sia stato escluso dalle relative graduatorie pur essendo in possesso dei requisiti riconosciuti utili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini dell'ammissione alle predette sessioni riservate, indicati nella circolare del Ministro della pubblica istruzione 2

giugno 1997, n. 344, è da considerare abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di decisioni giurisdizionali di primo grado, sulla base delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive determinate ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n. 270 del 1982. Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche non si procede ad ulteriori nomine in ruolo.

6. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti professionali di Stato, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 19 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 56-bis del 17 luglio 1990, sono valide per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno scolastico 1998-1999.

7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi i diritti dei vincitori dei concorsi ordinari in fase di svolgimento o già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si intendono effettuati con riferimento alle predette graduatorie permanenti.

9. I docenti di educazione fisica nella scuola media e nella scuola secondaria di secondo grado nonché di educazione musicale nella scuola media, mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti dei posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in

ambito provinciale prima delle operazioni di mobilità territoriale e professionale. Nel caso di ulteriore disponibilità per le assunzioni a tempo indeterminato risultanti dopo le operazioni di trasferimento e di passaggio, le assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul contingente dei posti destinato ai docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge.

10. I docenti di educazione fisica di cui al comma 9 hanno titolo all'immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali formulate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

11. In attesa dell'organica riforma degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRS-AE), i comandi previsti dall'articolo 294 del testo unico, ancorché cessati a decorrere dall'anno scolastico 1996-1997, possono essere ulteriormente rinnovati per l'anno scolastico 1998-1999, previa motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti.

12. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, la retribuzione individuale di anzianità, prevista dal comma 1 dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto « Ministeri », sottoscritto il 9 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997, determinata al 1° gennaio 1991 in base all'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, viene rideterminata con il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto

1988, n. 399, a decorrere dal 1° gennaio 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 2.677 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

(Testo alternativo del relatore di minoranza)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) Al comma 1 dell'articolo 213 le parole: "da tutti i docenti dei corsi" sono sostituite dalle seguenti: "da tutti i docenti dei corsi e dai pianisti accompagnatori".

a-ter) Al comma 1 dell'articolo 242, le parole "e dai docenti di ruolo e non di ruolo del conservatorio" sono sostituite dalle seguenti: "dai docenti di ruolo e non di ruolo del conservatorio e dagli accompagnatori al pianoforte".

11. 102. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I docenti che abbiano superato le prove del concorso indetto ai sensi dell'articolo 9 comma 1-bis del decreto-legge 6 novembre 1989 n. 357, ancorché ammessi con riserva, accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998, graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati fino a saturazione del 50 per cento dei posti disponibili di dirigente scolastico, calcolati sommando il 50 per cento dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-bis dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai

ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.

11. 7. Aprea, Bergamo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno quattro anni con la qualifica di « ottimo » e i docenti che abbiano superato le prove del concorso indetto ai sensi dell'articolo 9 comma 1-bis del decreto-legge 6 novembre 1989 n. 357, ancorché ammessi con riserva, accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998, graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati fino a saturazione del 50 per cento dei posti disponibili di dirigente scolastico, calcolati sommando il 50 per cento dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-bis dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.

11. 57. Gazzara, Bergamo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno quattro anni con la qualifica di « ottimo » e i docenti che abbiano superato le prove del concorso indetto ai sensi dell'articolo 9 comma 1-bis del decreto-legge 6 novembre 1989 n. 357, ancorché ammessi con riserva, accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998, graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati fino a saturazione del 50 per cento dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-bis dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini

scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.

11. 92. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno tre anni con la qualifica di "ottimo" e i docenti che abbiano superato le prove del concorso indetto ai sensi dell'articolo 9 comma 1-*bis* del decreto-legge 6 novembre 1989 n. 357, ancorché ammessi con riserva, accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998, graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati fino a saturazione del 50 per cento dei posti disponibili di dirigente scolastico, calcolati sommando il 50 per cento dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-*bis* dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.

11. 56. Taborelli, Fratta Pasini, Santori, De Luca.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno cinque anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998, entro il limite del 30 per cento del numero dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-*bis* dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo

la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.

11. 72. Aprea.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno tre anni con qualifica di « ottimo » e i docenti che abbiano superato le prove del concorso indetto ai sensi dell'articolo 9 comma 1-*bis* del decreto-legge 6 novembre 1989 n. 357, ancorché ammessi con riserva, accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998, graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati fino a saturazione del 50 per cento dei posti disponibili di dirigente scolastico, calcolati sommando il 50 per cento dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-*bis* dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.

11. 73. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloï, Ozza.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno tre anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998, graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati fino alla saturazione del 50 per cento dei posti disponibili di dirigente scolastico, calcolati sommando il 50 per cento dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-*bis* dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo la

frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.

11. 71. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il personale docente che abbia superato precedenti prove orali e scritte di procedure concorsuali per posti di tipo direttivo o ispettivo e che sia stato incluso con riserva nelle relative graduatorie ovvero che sia stato escluso prima dell'approvazione delle predette graduatorie, in quanto in difetto del prescritto requisito temporale di accesso, è da considerarsi inserito a pieno titolo nelle relative graduatorie di merito purché il requisito mancante sia stato maturato alla data di entrata in vigore della presente legge. Le immissioni in ruolo saranno effettuate sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle già compilate e comunque successivamente a quelle previste dal l'articolo 10, comma 1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1977, n. 449.

***11. 12.** Prestigiacomo, Aprea, Gazzara.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il personale docente che abbia superato precedenti prove orali e scritte di procedure concorsuali per posti di tipo direttivo o ispettivo e che sia stato incluso con riserva nelle relative graduatorie ovvero che sia stato escluso prima dell'approvazione delle predette graduatorie, in quanto in difetto del prescritto requisito temporale di accesso, è da considerarsi inserito a pieno titolo nelle relative graduatorie di merito purché il requisito mancante sia stato maturato alla data di entrata in vigore della presente legge. Le immissioni in ruolo saranno effettuate sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle già compilate e comunque successivamente a quelle previ-

ste dal l'articolo 10, comma 1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1977, n. 449.

***11. 13.** Napoli, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Aloï, Butti, Ozza.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione emana un bando di concorso per titoli ed esami per la ammissione nei ruoli direttivi scolastici, riservato ai docenti che abbiano svolto per almeno 5 anni, con qualifica di ottimo, l'incarico di Presidenza negli istituti secondari.

2-ter. La graduatoria finale del concorso sommerà i punteggi dei titoli di servizio e quelli dell'esame, e verrà utilizzata, fino ad esaurimento per la copertura dei posti liberi o che si renderanno tali. Le modalità di svolgimento dell'esame e la valutazione dei titoli, saranno definite dallo stesso Ministro, tenendo conto della necessità di accertare le competenze e la professionalità acquisita nella direzione di una istituzione scolastica anche mediante una sola prova basata su un esame orale.

2-quater. I vincitori del concorso conseguiranno la dirigenza scolastica previa frequenza del previsto corso di formazione.

11. 16. Gazzara, Bergamo.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione emana un bando di concorso per titoli ed esami per la ammissione nei ruoli direttivi scolastici, riservato ai docenti che abbiano svolto per almeno 4 anni, con qualifica di ottimo, l'incarico di Presidenza negli istituti secondari.

2-ter. La graduatoria finale del concorso sommerà i punteggi dei titoli di servizio e quelli dell'esame, e verrà utilizzata, fino ad esaurimento per la copertura dei posti

liberi o che si renderanno tali. Le modalità di svolgimento dell'esame e la valutazione dei titoli, saranno definite dallo stesso Ministro, tenendo conto della necessità di accertare le competenze e la professionalità acquisita nella direzione di una istituzione scolastica anche mediante una sola prova basata su un esame orale.

2-quater. I vincitori del concorso conseguiranno la dirigenza scolastica previa frequenza del previsto corso di formazione.

11. 70. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloï, Ozza.

Al comma 4, dopo le parole: 2 giugno 1997, n. 344, aggiungere le seguenti: e che non abbia proposto il ricorso in sede amministrativa o in sede giurisdizionale, in primo grado o in appello.

11. 75. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci.

Al comma 4, dopo le parole: 2 giugno 1997, n. 344, aggiungere le seguenti: o che abbia maturato i 360 giorni richiesti al 17 gennaio 1990.

11. 23. Dedoni, Capitelli, Acciarini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì da considerare abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale docente che abbia superato con riserva le prove orali e scritte delle sessioni riservate di abilitazione sopraelencate e che sia stato escluso dalle relative graduatorie o inserito con riserva purchè abbia i requisiti previsti dall'articolo 401 del testo unico.

11. 47. Attili.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive del concorso di cui al comma 4 dell'articolo 2

della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione emana una ordinanza per la riapertura e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge.

11. 74. Cangemi, Lenti, Giordano.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione emanerà un bando di concorso per titoli ed esami per la ammissione nei ruoli direttivi scolastici, riservato ai docenti che abbiano svolto per almeno 5 anni, con qualifica di ottimo, l'incarico di Presidenza negli istituti secondari. La graduatoria finale del concorso sommerà i punteggi dei titoli di servizio e quelli dell'esame, e verrà utilizzata, fino ad esaurimento per la copertura dei posti liberi o che si renderanno tali. Le modalità di svolgimento dell'esame e la valutazione dei titoli, saranno definite dallo stesso Ministro, tenendo conto della necessità di accertare le competenze e la professionalità acquisita nella direzione di una istituzione scolastica anche mediante una sola prova basata su un esame orale. L'inserimento nella graduatoria finale dei concorrenti sarà titolo efficace alla partecipazione ai corsi di formazione previsti dal decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998.

11. 27. Gazzara, Aprea, Bergamo.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale in atto nella scuola media sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi l'insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Il ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle

cattedre provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe di concorso. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 e in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico come sostituito dall'articolo 1, da istituire per la nuova classe di concorso, ai fini dell'assunzione in ruolo sui posti disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000. I docenti non abilitati, in possesso dei predetti requisiti di servizio, sono ammessi a partecipare alla sessione riservata di abilitazione all'insegnamento, di cui all'articolo 2, comma 4, che sarà indetta per la nuova classe di concorso, ai fini dell'inclusione a domanda nelle citate graduatorie permanenti, dopo i docenti già abilitati, per l'assunzione in ruolo sui posti disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000.

11. 105 (nuova formulazione) La Commissione.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. I corsi di scuola media ad indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale, attualmente funzionanti, sono ricondotti ad ordinamento. In tali corsi l'insegnamento strumentale, non coincidente con l'insegnamento obbligatorio di educazione musicale, ne costituisce integrazione ed arricchimento ed è fascia propedeutica alla eventuale prosecuzione degli studi ad indirizzo musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilirà le tipologie, le aree degli strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una e specifica classe di concorso per l'insegnamento di strumento musicale. I

docenti che hanno maturato 360 giorni di servizio sull'insegnamento sperimentale di strumento nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e l'anno scolastico 1997/98, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni 1994/95, 1995/96, 1996/97 e 1997/98, già reclutati sulla base di idoneità allo specifico insegnamento per titoli artistici, professionali e didattici ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, sono mantenuti in servizio ad ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami relativi all'insegnamento strumentale prevista dall'articolo 3, comma 4, sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2 e sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato sui posti disponibili correre dall'anno scolastico 1998/99.

11. 102. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. I corsi di scuola media ad indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale, attualmente funzionanti, sono ricondotti ad ordinamento. In tali corsi l'insegnamento strumentale, non coincidente con l'insegnamento obbligatorio di educazione musicale, ne costituisce integrazione ed arricchimento ed è fascia propedeutica alla eventuale prosecuzione degli studi ad indirizzo musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilirà le tipologie, le aree degli strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una nuova e specifica classe di concorso per l'insegnamento di strumento musicale. In prima applicazione della nuova classe di concorso i docenti già reclutati sulla base di idoneità per titoli artistici, professionali e didattici ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, i quali abbiano maturato 360 giorni di servizio sull'insegnamento sperimentale di strumento nella scuola media nel periodo com-

preso tra l'anno scolastico 1989/1990 e l'anno scolastico 1997/1998, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, sono mantenuti in servizio ed ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami relativi all'insegnamento strumentale previsto dall'articolo 3, comma 4, sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2 e sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sui posti disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1996/1999.

11. 90. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloï, Ozza.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. I corsi di scuola media ad indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale, attualmente funzionanti, sono ricondotti ad ordinamento. In tali corsi l'insegnamento strumentale costituirà integrazione ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilirà le tipologie delle aree degli strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe di concorso. I docenti in possesso di diploma di conservatorio che hanno maturato 360 giorni di servizio sull'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 e l'anno scolastico 1997/1998, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, se abilitati per l'insegnamento di educazione musicale, sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, e sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato su tutti i posti disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1998/1999. Gli insegnanti non abilitati in possesso dei predetti requisiti sono mantenuti in servizio e ammessi a partecipare alla sessione riservata di abilitazione di cui

all'articolo 2, comma 4, sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, e sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sui posti disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1998/1999. Le cattedre sono assegnate, salvaguardando, per quanto possibile, la continuità didattica nell'insegnamento svolto.

11. 29. Lombardi, Voglino, Valetto Bitelli, Volpini, Delbono.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. I corsi di scuola media ad indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale, attualmente funzionanti, sono ricondotti ad ordinamento. In tali corsi l'insegnamento strumentale, non coincidente con l'insegnamento obbligatorio di educazione musicale, ne costituisce integrazione ed arricchimento ed è fascia propedeutica alla eventuale prosecuzione degli studi ad indirizzo musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilirà le tipologie, le aree degli strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una nuova e specifica classe di concorso per l'insegnamento di strumento musicale. I docenti che hanno maturato 360 giorni di servizio sull'insegnamento sperimentale di strumento nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 e l'anno scolastico 1997/1998, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, già reclutati sulla base di idoneità allo specifico insegnamento per titoli artistici, professionali e didattici ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, e sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sui posti disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1998/1999.

***11. 31.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. I corsi di scuola media ad indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale, attualmente funzionanti, sono ricondotti ad ordinamento. In tali corsi l'insegnamento strumentale, non coincidente con l'insegnamento obbligatorio di educazione musicale, ne costituisce integrazione ed arricchimento ed è fascia propedeutica alla eventuale prosecuzione degli studi ad indirizzo musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilirà le tipologie, le aree degli strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una nuova e specifica classe di concorso per l'insegnamento di strumento musicale. I docenti che hanno maturato 360 giorni di servizio sull'insegnamento sperimentale di strumento nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 e l'anno scolastico 1997/1998, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, già reclutati sulla base di idoneità allo specifico insegnamento per titoli artistici, professionali e didattici ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, e sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sui posti disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1998/1999.

***11. 100.** Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. I corsi di scuola media ad indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale, attualmente funzionanti, sono ricondotti ad ordinamento. In tali corsi l'insegnamento strumentale, non coincidente con l'insegnamento obbligatorio di educazione musicale, ne costituisce integrazione ed arricchimento ed è fascia propedeutica alla eventuale prosecuzione degli studi ad indirizzo musicale. Il Ministro della pub-

blica istruzione con proprio decreto stabilirà le tipologie, le aree degli strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una nuova e specifica classe di concorso per l'insegnamento di strumento musicale. I docenti che hanno maturato 360 giorni di servizio sull'insegnamento sperimentale di strumento nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 e l'anno scolastico 1997/1998, già reclutati sulla base di idoneità allo specifico insegnamento per titoli artistici, professionali e didattici ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, e sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sui posti disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1998/1999.

11. 91. Cangemi, Lenti, Giordano.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Le norme di cui ai commi 3, 4 e 8 del presente articolo si applicano anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.

11. 33. Napoli, Malgieri, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Aloï, Butti, Ozza.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge n. 127 del 15 maggio 1997 relative all'applicazione del limite d'età nei pubblici concorsi per l'assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano al personale della scuola che, essendo stato escluso da concorsi pubblici per il superamento del limite di età massimo previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, abbiano

presentato ricorso in sede giurisdizionale ed abbiano ottenuto l'immissione, con o senza riserva, nei ruoli.

11. 34. Acciarini, Capitelli, Dedoni.

Sopprimere il comma 11

11. 80. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. In fase di prima applicazione delle disposizioni del D. L. 59 del 6/3/1998 relative al reclutamento dei dirigenti scolastici, i docenti che abbiano svolto incarichi di presidenza per almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi al periodo di formazione, previsto dall'articolo 28-bis del citato decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sulla base di una graduatoria, basata sui risultati del concorso di ammissione e dell'anzianità del servizio maturato quali incaricati, nella misura del 50% dei posti disponibili, determinati a norma del comma 3 dell'articolo 28-bis del predetto decreto.

11. 94. Bracco, Acciarini, Capitelli, Dedoni.

Al comma 12, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1989, n. 417, la retribuzione individuale di anzianità — prevista dal primo comma dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 4 agosto 1995 — pubblicato sul supplemento ordinario n.12 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1997 — serie generale — determinata al 1 gennaio 1991 in base all'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settem-

bre 1982, n. 681, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1982, n. 869, viene rideterminata ai sensi dei commi primo e ventesimo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, a decorrere dall'1 gennaio 1998.

11. 36. Aprea, Gazzara, Prestigiacomo.

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli idonei dei concorsi indetti ai sensi della legge 10 settembre 1984, n. 301 inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento e nella 9^a qualifica funzionale in possesso di una anzianità non inferiore a dieci anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di 1° dirigente.

11. 44. Capitelli, Acciarini, Dedoni.

Al comma 12 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescenza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, oppure per effetto di decisioni giurisdizionali, fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869.

Conseguentemente la cifra di 2.677.000.000 contenuta nel terzo periodo è sostituita dalla seguente 2.744.000.000.

11. 39. Prestigiacomo, Aprea, Gazzara.

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescenza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, oppure per effetto di decisioni giu-

risdizionali, fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869.

***11. 38.** Napoli, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Aloï, Butti, Ozza.

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescenza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982 n. 270, oppure per effetto di decisioni giurisdizionali, fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869.

***11. 41.** Acierno, Mastella.

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescenza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, oppure per effetto di decisioni giurisdizionali, fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869.

***11. 43.** Lombardi, Risari, Voglino, Riva, Servodio, Volpini, Delbono, Lucidi.

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Analoga rideterminazione viene operata per gli ispettori tecnici nel frattempo collocati in pensione. Tale rideterminazione, previo il conseguente aggiornamento dell'ultimo stipendio percepito, avrà effetti sul trattamento pensionistico, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

11. 101. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I provvedimenti di

inquadramento nel ruolo ispettivo del personale direttivo e insegnante, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, adottati entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 140 del 1988 sono legittimi, perfetti, efficaci e vengono fatti salvi i provvedimenti di inquadramento già adottati alla data di entrata in vigore di detto decreto. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 140 del 1988.

11. 48. Acierno.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. L'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico deve intendersi nel senso che nei corsi con valore abilitante la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo della scuola è garantita in modo cumulativo o alternativo.

12-ter. Il primo comma dell'articolo 489 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

11. 106. La Commissione.

Sostituire l'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 12, con il seguente:

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 2.677 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dalla presente legge.

11. 150. La Commissione.

Aggiungere infine il seguente comma:

12-bis. All'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come novellato dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 sono apportate le seguenti modifiche. Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole « e, limitatamente al primo corso-concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per un triennio la funzione di preside incaricato ». Alla fine del comma 3 aggiungere il seguente periodo: « nel primo corso-concorso bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25-*ter* il cinquanta per cento dei posti così determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di presidi incaricati previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità di servizio maturata quali presidi incaricati ». Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole « il quaranta per cento » con le parole « il cinquanta per cento ».

11. 160. La Commissione.

Aggiungere in fine il seguente comma:

12-bis. Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive del concorso di cui al comma 4 dell'articolo 2, il Ministro della Pubblica istruzione è te-

nuto ad emettere propria ordinanza per la riapertura delle graduatorie permanenti di cui al comma 2 dell'articolo 3.

11. 49. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Aggiungere in fine il seguente comma:

12-bis. Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive del concorso di cui al comma 4 dell'articolo 2, il Ministro della Pubblica istruzione è tenuto ad emettere propria ordinanza per la riapertura e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui al comma 4 dell'articolo 1.

11. 50. Mazzocchin, Ruzzante.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati fino alla saturazione del 50 per cento dei posti disponibili di dirigente scolastico, calcolati sommando il 50 per cento dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-*bis* dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.

***11. 51.** Lombardi, Voglino, Boccia, Capitelli, Dedoni, Demurtas, Bastianoni, Rabbito, Acierno, Casinelli, Gardiol, Delbono, Sbarbati, Volpini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della

presente legge accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati fino alla saturazione del 50 per cento dei posti disponibili di dirigente scolastico, calcolati sommando il 50 per cento dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-bis dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.

***11. 52.** Acierno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati fino alla saturazione del 50 per cento dei posti disponibili di dirigente scolastico, calcolati sommando il 50 per cento dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-bis dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.

***11. 53.** Bergamo, De Luca.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati fino alla

saturazione del 50 per cento dei posti disponibili di dirigente scolastico, calcolati sommando il 50 per cento dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-bis dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.

***11. 54.** Scalia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Ai professori universitari di ruolo ed ai ricercatori, in servizio alla data del 12 luglio 1995, sono riconosciuti, ai fini della ricostruzione della carriera, i servizi prestati in qualità di docenti nella scuola media secondaria, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Coloro i quali, a motivo dell'entrata in vigore del dispositivo della sentenza n. 305 del 7 luglio 1995 della Corte costituzionale, non hanno potuto fruire del riconoscimento suddetto, possono chiederlo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi oneri gravano sui bilanci dell'università, con esclusione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro per l'università, nel predisporre le disposizioni relative allo stato giuridico del personale universitario docente e dei ricercatori, detterà anche le norme relative al riconoscimento in carriera dei servizi progressi.

11. 55. Becchetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. I docenti di cui all'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono immessi in ruolo dall'anno scolastico 1996-1997 e, ove necessario, utilizzati per la sostituzione del personale docente.

11. 81. Capitelli, Acciarini, Dedoni.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 11-bis.

(Docenti di cui alla legge n. 537 del 1993).

1. I docenti di cui all'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono immessi in ruolo dall'anno scolastico 1998-1999 e, ove necessario, utilizzati per la sostituzione del personale docente.

11. 04. Stanisci, Lombardi.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 11-bis.

1. I docenti di cui all'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono immessi in ruolo dall'anno scolastico 1998-1999 con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1992.

11. 05. Vitali.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 11-bis.

(Computo del servizio di insegnamento).

1. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico va interpretato nel senso che, fino all'anno scolastico 1973/74, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se prestato, nella scuola materna ed elementare, per almeno cinque mesi, anche non continuativi, e nella scuola secondaria per almeno sette mesi, anche non continuativi, oppure, in ogni ordine di scuola, se prestato ininterrottamente dal 1° febbraio al termine delle lezioni, con la partecipazione agli scrutini finali o agli esami. A decorrere dall'anno scolastico 1974/1975 il servizio di insegnamento, in ogni ordine di scuola, è considerato come anno scolastico intero se prestato per almeno 180 giorni oppure se

prestato ininterrottamente dal 1° febbraio al termine delle attività didattiche.

11. 06. Lombardi, Servodio, Voglino, Volpini, Delbono.

(A.C. 4754 - sezione 10)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*(Norme transitorie relative
al personale docente).*

1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4.

3. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente

legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso ed è presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. Per l'attuazione del pre-

sente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l'anno 1998, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posti di ruolo.

2. 116. Colombini, Taborelli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posti di ruolo.

2. 131. Gardiol.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio e dei crediti formativi maturati, una quota proporzionale agli anni di insegnamento pre-

stato nella medesima classe di concorso o posti di ruolo.

2. 129. Gardiol.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Tale servizio viene valutato preventivamente alle prove d'esame, attraverso il meccanismo del credito professionale.

2. 141. Cangemi, Lenti, Giordano.

Sostituire l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4, con il seguente:

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 36.630 milioni, per l'anno 1999, si provvede con le disponibilità di pari importo di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che vengono conservate in bilancio alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

2. 250. La Commissione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I docenti non abilitati iscritti nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nei conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati, possessori del titolo di dottore di ricerca sono ammessi alle sessioni riservate di cui al precedente articolo 2, comma 4 ed al successivo articolo 3, comma 2, lettera b), per ciascuna delle materie per le quali i

docenti stessi sono ammessi, in base al diploma di laurea o altri titoli posseduti, all'iscrizione in graduatoria.

***2. 01.** Acierno, Volontè, Angeloni, Cavanaugh Scirea, Ostillio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I docenti non abilitati iscritti nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nei conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati, possessori del titolo di dottore di ricerca sono ammessi alle sessioni riservate di cui al precedente articolo 2, comma 4 ed al successivo articolo 3, comma 2, lettera b), per ciascuna delle materie per le quali i docenti stessi sono ammessi, in base al diploma di laurea o altri titoli posseduti, all'iscrizione in graduatoria.

***2. 02.** Cangemi, Lenti, Giordano.

(A.C. 4754 - sezione 11)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo;

considerato che le norme transitorie di cui all'articolo 2, comma 4, prevedono, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, in quella elementare e negli istituti o scuole di istruzione secondaria o artistica, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, una sessione riservata di esami;

constatata l'opportunità di consentire agli insegnanti di scuola primaria in ruolo di poter accedere, essendo in pos-

sesso dello specifico titolo di studio ovvero della laurea, ai corsi abilitanti per scuole di altro ordine e grado;

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di ammettere alla sessione di esami di cui all'articolo 2, comma 4, i docenti in ruolo da almeno tre anni in scuole di altro ordine e grado in possesso dei prescritti 360 giorni di servizio prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso e dello specifico titolo di studio richiesto.

9/4754/1. Dalla Rosa.

La Camera,

premessi che:

i docenti vincitori del concorso ordinario bandito nel 1990 vivono una ingiusta quanto paradossale situazione;

il rispetto dell'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 avrebbe dovuto garantire ai citati docenti l'assegnazione, nel tempo, della rispettiva cattedra;

appare palese la disparità di trattamento riservata ai docenti "accantonati" se si pensa ai diritti acquisiti da altri docenti;

l'ultimo decreto interministeriale n. 334 del 28 luglio 1998 ha dimenticato di salvaguardare il recupero delle cattedre in questione;

impegna il Governo

ad utilizzare le graduatorie permanenti successivamente alle nomine in ruolo di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 12, commi 1 e 3 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

9/4754/2. Napoli, Polizzi, Divella.

La Camera,

esaminato il progetto di legge 4754;

a conoscenza che il personale scolastico incaricato ("precari") riceve la retribuzione per il lavoro svolto in grave ritardo, spesso anche di mesi;

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie perché il pagamento del servizio venga garantito entro il mese successivo a quello della prestazione lavorativa.

9/4754/3. Gardiol, Paissan, Dalla Chiesa, Galletti, Cento, Leccese, Scalia, Proccacci.

La Camera,

visto che l'articolo 2, comma 4, del disegno di legge 4754 prevede l'indizione contemporanea di un primo concorso per titoli ed esami e di una sessione riservata d'esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento;

impegna il Governo

affinché il primo inserimento in graduatoria permanente conseguente all'espletamento delle sessioni riservate d'esami debba avvenire contemporaneamente a quello conseguente al concorso per titoli ed esami.

9/4754/4. Lucchese.

La Camera,

premessi che:

sono stati bocciati emendamenti che proponevano di effettuare il possesso delle capacità didattiche degli insegnanti precari attraverso la stesura e la discussione di una tesina concordata con i commissari d'esame;

i corsi-concorsi non sono un premio per la dedizione mostrata negli anni scorsi dagli insegnanti precari, ma sono-

l'ultima e definitiva possibilità per conseguire l'agognata abilitazione all'insegnamento;

che è necessario giungere alla stesura dell'ordinanza attuativa della legge in discussione, principi che permettano di dare una risposta concreta alle esigenze rappresentate dai precari della scuola,

impegna il Governo:

a prevedere che le prove del concorso riservato di cui al comma 4 dell'articolo 2, regolate da ordinanza del ministro della pubblica istruzione, siano volte esclusivamente ad accertare le competenze pedagogico-didattiche del candidato e consistano: la prova scritta in un elaborato a scelta del candidato su uno dei quattro temi proposti dalla commissione esaminatrice nell'ambito dei criteri generali fissati a livello nazionale, relativi ad altrettanti argomenti oggetto approfondito del corso propedeutico; la prova orale nella discussione dei temi proposti per la prova scritta a partire dall'esperienza professionale del candidato. La partecipazione alla prova orale non dovrà essere vincolata al superamento della prova scritta. Per l'attribuzione del punteggio finale il candidato potrà valere un punteggio supplementare proporzionale agli anni di servizio o relativo ai titoli professionali, come ad esempio, gli incarichi di coordinatori di area o di classe, di vicari o collaboratori di preside, di relatori o responsabili di corsi di aggiornamento, la partecipazione alle commissioni degli esami di Stato, eccetera;

a prevedere che il completo espletamento delle procedure del concorso riservato di cui al comma 4 dell'articolo 2 dell'AC 4754 preceda quello del concorso ordinario, indetto contemporaneamente ad esso;

ad emettere, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive del concorso riservato di cui al comma 4 dell'articolo 2 dell'AC 4754, una ordinanza per la riapertura e l'aggiornamento delle

graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 comma 4 del citato atto Camera.

9/4754/5. Lenti, Cangemi.

La Camera,

visto che all'articolo 2, comma 4 del disegno di legge n. 4754, « Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico:

è prevista l'indizione di una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richieste per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica;

che ai predetti esami sono ammessi i docenti cosiddetti precari, che hanno cioè prestato servizio nelle scuole statali e non per almeno 360 giorni — alcuni a partire persino dall'anno scolastico 1989/90 — senza peraltro che siano stati messi nelle condizioni di poter conseguire i titoli suddetti, perché il Ministero della pubblica istruzione non ha nel frattempo indetto i prescritti esami di abilitazione e/o concorso;

considerato che i suddetti docenti in questi anni si sono fatti una esperienza didattica e professionale, anche di lunga durata, e che gli esami previsti dalla presente legge sono preceduti da un corso finalizzato all'approfondimento delle metodiche e della didattica relative alle discipline comprese negli insegnamenti praticati dai docenti interessati,

impegna il Governo

a far sì che l'ordinanza di indizione degli esami in oggetto da parte del Ministero della pubblica istruzione prescriva che la prova scritta e la prova orale, in cui consistono gli esami stessi e che « sono volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere », tengano conto preva-

lentamente del contenuto del corso e valorizzino nel contempo l'esperienza didattica e professionale dei candidati.

9/4754/6. Riva, Voglino, Volpini, Acciarini, Risari.

(Testo così riformulato nel corso della seduta).

La Camera,

considerata la necessità di regolare la situazione di precarietà dei docenti;

tenuto presente che la situazione professionale dei docenti di tirocinio delle scuole e degli istituti magistrali si è, in questi ultimi anni, aggravata determinando dispersione di competenze e professionalità

impegna il Governo

a sanare la situazione di questi docenti (pare 350 docenti sul territorio nazionale) ammettendoli alla frequenza di corsi di riconversione profili abilitanti, in virtù dell'articolo 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, prevedendo un requisito minimo circa il servizio prestato come docenti di tirocinio, almeno 2 anni di docenza;

a riconoscere che la riconversione più indicata risulta essere la microarea AD7 (36A-37A);

a far sì che l'abilitazione così conseguita consenta una opportuna mobilità profili, come da articolo 473 già ricordato.

9/4754/7. Voglino, Lombardi.

La Camera,

valutata l'opportunità di offrire indicazioni inequivoche circa la frequenza del corso di cui al comma 4 dell'articolo del presente provvedimento,

impegna il Governo

ad inserire nell'ordinanza ministeriale prevista allo stesso comma precise disposizioni che facilitino la frequenza del corso per i docenti impegnati in attività di ser-

vizio, affinché i docenti impegnati nel corso non abbiano alcun obbligo rispetto ad attività di servizio che si sovrappongano temporalmente alla frequenza del corso medesimo.

9/4754/8. Cangemi, Lenti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

premesso che:

il contributo educativo e professionale che i docenti di religione promuovono, operano e testimoniano nella scuola è sempre più ampiamente riconosciuto senza vecchie e pregiudiziali precomprensioni;

la soluzione dello stato giuridico degli insegnanti di religione non può non coincidere con il riconoscimento del servizio prestato dagli insegnanti di religione ai fini dell'immissione in ruolo per altre classi di concorso;

il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica non è stato finora riconosciuto valido né ai fini dell'ammissione al concorso per soli titoli né ai fini della partecipazione ai corsi abilitanti riservati mentre il servizio prestato nella materia alternativa alla religione cattolica è stato riconosciuto valido ai fini della partecipazione ai corsi abilitanti privati;

la decisione del Consiglio di Stato ha deliberato sul semplice fatto che l'insegnamento della materia alternativa alla religione pur non avendo una classe di concorso è « assimilabile ad altri insegnamenti contemplati nelle classi di concorso o di abilitazione, pur prescindendo dallo svolgimento integrale di programmi usualmente seguiti in questi ultimi »;

è utile ricordare che le circolari ministeriali sull'insegnamento della materia alternativa alla religione stabiliscono che quest'ultima non può configurarsi in insegnamenti di discipline curriculari;

per eliminare ogni disparità di trattamento tale decisione deve essere applicata anche agli insegnanti di religione abilitati per altre classi di concorso;

l'articolo 7 del disegno di legge prevede il riconoscimento del servizio di sostegno che è un servizio svolto senza la relativa classe di concorso ai fini della partecipazione alla sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione;

appare ovvio che il servizio di religione, che è un servizio svolto senza la relativa classe di concorso, deve essere valutato come quello di sostegno;

rilevato che il servizio di insegnamento della religione cattolica:

è prestato nelle scuole statali;

è valido ai fini della progressione economica;

è valido ai fini del punteggio nelle graduatorie per le supplenze;

è equiparato per il regime pensionistico a quello del personale a tempo indeterminato;

è valido in quanto servizio non di ruolo prestato nelle scuole statali, ai fini della ricostruzione di carriera dei docenti di ruolo nelle diverse discipline curricolari;

va riconosciuto il ruolo dei docenti di religione per il loro impegno nei progetti educativi degli istituti, la referenzialità che insieme ad altri docenti hanno da parte degli studenti, la loro sempre più qualificata professionalità per poter affermare che gli stessi docenti operano insieme ad altri docenti per realizzare le finalità di una scuola civile, democratica e moderna;

impegna il Governo

a prevedere per gli insegnanti che abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di far valere il servizio di insegnamento della religione cattolica prestato nelle scuole sta-

tali di ogni ordine e grado, ai fini dell'inclusione nella graduatoria permanente di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge;

per gli insegnanti in possesso dei titoli di studio validi per l'accesso ai concorsi per titoli ed esami od esami anche ai soli fini abilitativi che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'insegnamento della religione cattolica, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998 sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2 del presente provvedimento.

9/4754/9. Volontè, Acierno, Cavanna Scirea, Angeloni.

La Camera,

visto il dibattito sul provvedimento concernente disposizioni urgenti per il personale scolastico;

considerata la necessità di governare un momento di transizione risolvendo problemi che toccano il funzionamento della amministrazione scolastica;

preso atto della nuova disciplina prevista per l'accesso ai ruoli per il personale docente;

valutate le disposizioni transitorie previste all'articolo 2 che determinano le condizioni per l'inclusione nella prima integrazione della graduatoria permanente per il reclutamento del personale docente;

impegna il Governo

tenere in considerazione anche la posizione dei docenti di ruolo della scuola elementare in possesso di laurea per una sola classe di concorso con almeno quattro anni di servizio effettivo nell'ambito della ricollocazione, ove necessaria, di tutto il personale docente, in possesso di titolo di studio per accedere ad altro ruolo o ad altra classe di concorso.

9/4754/10. Acierno, Volontè, Angeloni, Cavanna Scirea.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

**DISEGNO DI LEGGE S. 2969 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DEL TRATTATO SUL DIRITTO DEI MARCHI E DEL REGO-
LAMENTO DI ESECUZIONE, FATTI A GINEVRA IL 27 OT-
TOBRE 1994 (APPROVATO DAL SENATO) (4881)**

(A.C. 4881 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul diritto dei marchi ed il Regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994.

(A.C. 4881 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMA IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del Trattato stesso.

(A.C. 4881 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di marchi a tutte le prescrizioni obbligatorie previste dal Trattato di cui all'articolo 1 ed a quelle facoltative appresso elencate, in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la normativa per i marchi ai quali il Trattato non si applica;

b) prevedere quali indicazioni o elementi debbano figurare nella domanda, conformemente all'articolo 3 del Trattato, ed i requisiti minimi di ricevibilità;

c) adottare i formulari di domanda, tenendo conto di quelli internazionali disposti dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), di cui al Regolamento dello stesso Trattato, avendo cura di procedere alla semplificazione ed all'eliminazione di quei documenti che alla luce del Trattato sono da ritenere non più necessari, quali la dichiarazione di protezione, lo stampo tipografico ed altro, e provvedendo alla semplificazione delle procedure esistenti circa la domanda di

registrazione e di ogni altro utile documento inviato all'Ufficio italiano brevetti e marchi;

d) prevedere l'istituto della divisione delle domande, come indicato dall'articolo 7 del Trattato;

e) stabilire le modalità, i tempi e le condizioni per la presentazione della domanda di rinnovo e per la registrazione della stessa, stabilendo in particolare che, nel caso di rinnovo, si proceda soltanto all'esame dei requisiti formali, di cui all'articolo 13 del Trattato, e che la domanda di rinnovo può essere presentata e la tassa di rinnovo può essere pagata sei mesi prima della data di scadenza e nei sei mesi successivi con soprattassa;

f) stabilire le condizioni e le modalità per l'annotazione o trascrizione dei cambiamenti di nome, indirizzo, titolarità, mandatario nonché per la prova della cessione dei diritti di priorità, abolendo la necessità di legalizzazioni, certificazioni e registrazioni, salvo per quanto ammesso dal Trattato, nonché prevedere la possibilità di richieste relative a detti cambiamenti per gruppi di marchi già registrati e allo stato di domanda di cui agli articoli 10 e 11 del Trattato;

g) prevedere la possibilità, da parte del richiedente, di formulare osservazioni, prima della emanazione del provvedimento di cui all'articolo 14 del Trattato;

h) prevedere la soppressione dell'imposta di bollo sulle domande e relativa documentazione concernenti i marchi, inglobando il relativo importo nelle tasse di concessione governativa di domanda ovvero di registrazione;

i) aggiornare la normativa dei marchi, verificando l'attualità delle espressioni lessicali ormai superate come, ad esempio, « sudditi ».

(A.C. 4881 - sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'applicazione del Protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 e la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge 12 marzo 1996, n. 169, nonché le norme di modifica della legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il medesimo Protocollo, anche al fine di eliminare una differenza di trattamento per i richiedenti i marchi nazionali. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3 della citata legge n. 169 del 1996.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il 31 dicembre 1998 con le seguenti: 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. 1. Governo.

(A.C. 4881 - sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 130-160-445-1697-2545 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE, FATTA A L'AJA IL 29 MAGGIO 1993. MODIFICHE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI (APPROVATO DAL SENATO, MODIFICATO DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATO DAL SENATO) (4626-B)

(A.C. 4626 — sezione 1)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

ART. 3.

1. Il Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« CAPO I. — DELL'ADOZIONE DI MINORI STRANIERI.

ART. 29. — 1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.

ART. 29-bis. — 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del

distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.

4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:

a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;

b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;

c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria

degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.

5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

ART. 30. — 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.

3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.

4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.

5. Il decreto di idoneità ovvero di idoneità e quello di revoca sono reclamabili

davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.

ART. 31. — 1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.

2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.

3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:

a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;

b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;

c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;

d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;

e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;

f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;

g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;

h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;

i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;

l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;

m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;

n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-*quater*, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-*quater*;

o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

ART. 32. — 1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:

a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;

b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.

3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.

4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera *h*), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

ART. 33. — 1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.

2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.

3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.

4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.

5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-*bis*, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.

ART. 34. — 1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

ART. 35. — 1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.

2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.

3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto

di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera *i*) e l'autorizzazione prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno e ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.

5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.

6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:

a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;

b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;

c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;

d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;

e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.

ART. 36. — 1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.

2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:

a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;

b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;

c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;

d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera *h*).

3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data comunica-

zione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).

4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione.

ART. 37. — 1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

ART. 37-bis. — 1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

ART. 38. — 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.

2. La Commissione è composta da:

a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analogha specifica esperienza;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;

f) un rappresentante del Ministero della sanità;

g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con regolamento adottato dalla Commissione è assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.

5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.

ART. 39. — 1. La Commissione per le adozioni internazionali:

a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;

b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;

c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizza-

zione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis;

d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;

e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;

f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;

g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;

h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;

i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;

l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.

2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incompetenti di cui all'articolo 31.

3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.

4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.

ART. 39-bis. — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:

a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;

b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;

c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3.

3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale.

ART. 39-ter. — 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;

b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;

c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;

d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;

e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;

f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;

g) avere sede legale nel territorio nazionale.

ART. 39-*quater*. — 1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:

a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;

b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e dall'ar-

ticolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;

c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 2, lettera m) sopprimere le parole: su richiesta degli adottanti.

* 3. 1. Valpiana, Vendola, Nardini.

Al comma 1, capoverso articolo 31, comma 2, lettera m) sopprimere le parole: su richiesta degli adottanti.

* 3. 3. Miraglia del Giudice.

Al comma 1, capoverso articolo 33, comma 4, sopprimere le parole: o per altro grave impedimento di carattere oggettivo.

3. 4. Miraglia del Giudice.

Al comma 1, capoverso articolo 34, comma 2, sopprimere le parole: su richiesta degli interessati.

3. 2. Valpiana, Vendola, Nardini.

Al comma 1, capoverso articolo 37, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori naturali possono essere fornite ai genitori adottivi che esercitano la potestà genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. L'adottato maggiore di età può accedere alle informazioni concernenti i genitori naturali con richiesta al tribunale per i minorenni, che può negare l'accesso in presenza di com-

provati motivi e se ritenga che ciò comporti grave turbamento all'equilibrio psico-affettivo dell'adottato, dei fratelli minori o dei genitori di origine. L'accesso non è consentito nel caso in cui anche uno solo dei genitori naturali abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

3. 5. Miraglia del Giudice.

(A.C. 4626 - sezione 2)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO

ART. 8.

1. Le dichiarazioni di idoneità all'adozione ed i provvedimenti di adozione e di affidamento preadottivo, pronunziati in data anteriore a quella di entrata in vigore della Convenzione, conservano piena efficacia.

2. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad essere esaminate e trattate secondo le disposizioni di natura procedimentale anteriori, sino alla avvenuta costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e alla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati.

3. Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, contenute nell'articolo 3 della presente legge, hanno efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8

Sostituire il comma 3 con il seguente: Le disposizioni a contenuto sostanziale di cui

agli articoli 3 e 4 trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. 1. Valpiana, Vendola, Nardini.

(A.C. 4626 - sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera

premessò che le associazioni di volontariato, le ONLUS, che svolgono o intendano svolgere attività di adozione internazionale, sono organismi senza scopo di lucro e generalmente non hanno un patrimonio di lire 200 milioni, così come richiesto dal Consiglio di Stato al fine di ottenere la personalità giuridica;

impegna il Governo

per quanto attiene alle procedure per ottenere la personalità giuridica, ad emanare un regolamento che non preveda le norme che fanno riferimento alle disposizioni contenute nel decreto del Ministero degli affari esteri del 28 giugno 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 28 settembre 1985;

a fare in modo che l'iscrizione all'albo degli enti autorizzati a svolgere attività di adozione internazionale non preveda tra i requisiti principali la valutazione economica patrimoniale, e privilegi invece i requisiti indicati nell'articolo 39-ter, così come previsto nell'articolo 3 del progetto di legge.

9/4626-B/1 Calderisi.

La Camera,

premessò che le associazioni di volontariato, le ONLUS, che svolgono o intendano svolgere attività di adozione in-

ternazionale, generalmente non hanno un patrimonio di lire 200 milioni, così come richiesto dal Consiglio di Stato al fine di ottenere la personalità giuridica;

le associazioni di volontariato, le ONLUS, sono organismi senza scopo di lucro;

impegna il Governo

per quanto attiene alle procedure per ottenere la personalità giuridica, ad emanare un regolamento che non preveda le norme che fanno riferimento alle disposizioni contenute nel decreto del Ministero degli affari esteri del 28 giugno 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 28 settembre 1985;

a fare in modo che l'iscrizione all'albo degli enti autorizzati a svolgere attività di adozione internazionale non preveda tra i requisiti principali la valutazione economica e patrimoniale, bensì si privilegino i requisiti indicati nell'articolo 39-ter, così

come espresso nell'articolo 3 del disegno di legge.

9/4626-B/2 Fei.

La Camera,

premesso che gli enti che svolgono o intendano svolgere attività inerente all'adozione internazionale generalmente non hanno scopo di lucro e sono dotati di un patrimonio la cui entità non risponde ai requisiti richiesti per il riconoscimento della personalità giuridica, in quanto l'elemento patrimoniale non riveste particolare rilevanza per tale tipo di attività;

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché l'iscrizione all'albo degli enti autorizzati a svolgere attività di adozione internazionale non preveda in ogni caso la valutazione economica patrimoniale, e assicuri invece l'osservanza dei requisiti indicati nell'articolo 39-ter, così come previsto nell'articolo 3 del disegno di legge.

9/4626/3 Leccese, Serafini.